Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 266 del 12 novembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 novembre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 95

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **620.**

Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **621.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e il Governo della Gran Bretagna relative alla regolazione della controversia «Eredi professor Pestarini», firmate a Roma il 9 e il 24 marzo 1976.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **622.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e l'AIEA per la modifica dell'annesso I dell'accordo di sede relativo al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 3 e il 30 maggio 1983.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **623.**

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **620.**

Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 33 dell'atto stesso.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

«Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le nuove varietà vegetali atte ad avere un'applicazione agricola o industriale».

Il terzo comma dello stesso articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Precedentemente al deposito della domanda di brevetto la varietà vegetale non deve, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, aver formato oggetto di atti commerciali in Italia da oltre un anno né, in qualsiasi altro Stato, da oltre sei anni per la vite, gli alberi forestali, gli alberi da frutta e gli alberi ornamentali, compresi, in ciascun caso, i loro portainnesti, ovvero da oltre quattro anni nel caso di altre piante».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

«Al costitutore o al suo avente causa, che rivendica il diritto di priorità, è concesso un periodo di quattro anni, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di priorità, entro il quale fornire i documenti complementari e il materiale necessario ai fini degli accertamenti previsti nel successivo articolo 8. Detti documenti e il materiale necessario per gli accertamenti possono tuttavia essere richiesti prima della scadenza dei quattro anni ed entro un congruo termine, qualora la domanda della quale si è rivendicata la priorità sia stata respinta o ritirata. Rimane invariato il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 20 delle disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 5 febbrio 1940, n. 244, per la presentazione della copia, certificata conforme dall'ufficio competente, dei documenti di primo deposito».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

«La denominazione deve essere tale da consentire l'identificazione della nuova varietà alla quale si riferisce e non può essere composta unicamente di cifre, salvo quando si tratti di una prassi stabilita per designare certe varietà. Tale denominazione deve:

1) risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

2) essere identica a quella già registrata in uno degli Stati dell'Unione di Parigi per la protezione delle novità vegetali per designare la stessa varietà, salva la facoltà dell'Ufficio centrale brevetti di richiedere la traduzione italiana della denominazione originaria;

3) essere tale da non indurre in errore o ingenerare confusione sulle caratteristiche, sul valore della varietà vegetale o sulla identità del costitutore; in particolare deve essere diversa da qualsiasi altra denominazione che designi, in uno degli Stati della predetta Unione internazionale, le varietà preesistenti della stessa specie botanica o di una specie affine».

L'ultimo comma dello stesso articolo 5 è sostituito dal seguente:

«È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o altra simile indicazione, purché la denominazione varietale risulti facilmente riconoscibile».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda, con gli allegati, è resa accessibile al pubblico ai sensi del successivo articolo 9».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dai seguenti:

«All'esame di cui al punto *a)* provvede l'Ufficio centrale brevetti. Gli esami di cui ai punti *b)* e *c)* competono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, tuttavia, può non procedere, totalmente o

parzialmente, all'esecuzione, se gli stessi accertamenti risultano già effettuati con sufficienti garanzie in Italia o in un altro Stato dell'Unione di Parigi per la protezione delle nuove varietà vegetali.

Il titolare della domanda di brevetto dovrà produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dai seguenti:

«Per le domande di brevetto concernenti nuove varietà vegetali il termine previsto dall'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per la messa a disposizione del pubblico della documentazione è di novanta giorni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

Nei sessanta giorni successivi al suddetto termine chiunque può comunicare all'Ufficio centrale brevetti le proprie osservazioni, in duplice copia, in merito alla brevettazione della varietà vegetale».

Art. 9.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

«L'Ufficio centrale brevetti accerta la regolarità formale della domanda e, qualora siano state presentate osservazioni da parte di terzi, ne trasmette copia al richiedente invitandolo a fornire le eventuali controdeduzioni».

Art. 10.

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sono aggiunti i seguenti commi:

«Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, prima di dar corso agli accertamenti di sua competenza, invita il richiedente a versare, entro il termine di tre mesi, il compenso dovuto ai sensi del successivo articolo 22-*bis* ed a trasmettergli la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.

Trascorso inutilmente il termine suddetto la domanda di brevetto si considera ritirata ad ogni effetto».

Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

«Il brevetto è nullo se viene accertato che al momento della concessione non ricorrevano le condizioni stabilite al secondo comma, lettera *c)*, ed al terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto».

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

«Ai brevetti concernenti nuove varietà vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, e successive modificazioni, in materia di licenze obbligatorie».

Art. 13.

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

«Il brevetto per nuova varietà vegetale è soggetto alle stesse tasse ed alle stesse scadenze stabilite per i brevetti per invenzioni industriali.

Per la domanda e concessione di licenze obbligatorie speciali di cui al precedente articolo 15 sono dovute le stesse tasse ed alle stesse scadenze stabilite per le licenze obbligatorie ordinarie dal n. 91 del titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni».

Art. 14.

Dopo l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-*bis*. — Per l'emissione dei pareri e l'effettuazione dei controlli tecnici previsti dai precedenti articoli 11 e 12, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.

Tali compensi sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato a cura dei richiedenti il brevetto della nuova varietà vegetale».

Art. 15.

I compensi di cui al precedente articolo e la procedura per la loro riscossione si applicano alle domande di brevetto concernenti nuove varietà vegetali depositate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro un anno dalla data di cui al primo comma si provvede, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità, alle modifiche da apportare al decreto ministeriale 22 ottobre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1977, n. 15, contenente le norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Convention

internationale pour la protection des obtentions vegetales du 2 décembre 1961, revisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978

TABLE DES MATIERES

Les parties contractantes,

Considérant que la Convention internationale pour la protection des obtentions végetales du 2 décembre 1961 modifiée par l'Acte additionnel du 10 novembre 1972 s'est averée un instrument de valeur pour la cooperation internationale en matière de protection du droit des obtenteurs;

Réaffirmant les principes figurant dans le préambule de la Convention, selon lesquels:

a) elles sont convaincues de l'importance que revêt la protection des obtentions vegetales tant pour le développement de l'agriculture sur leur territoire que pour la sauvegard des intéréts des obtenteurs,

b) elles sont conscientes des problèmes particuliers que soulèvent la reconnaissance et la protection du droit de l'obtenteur et notamment des limitations que peuvent imposer au libre exercise d'un tel droit les exigences de l'intérêt public,

c) elles considèrent qu'il est hautement souhaitable que ces problèmes auxquels de très nombreux Etats accordent une légitime importance soient résolus par chacun d'eux conformément à des principes uniformes et clairement définis;

Considérant que le concept de la protection des droits des obtenteurs a pris une grande importance dans beaucoup d'Etats qui n'ont pas encore adhéré à la Convention;

Considérant que certaines modifications dans la Convention sont necessaires pour faciliter l'adhésion de ces Etats a l'Union;

Considérant que certaines dispositions concernant l'administration de l'Union creee par la Convention doivent être amendées à la lumière de l'expérience;

Considérant que la meilleure façon d'atteindre ces objectifs est de reviser a nouveau la Convention;

Sont convenues de ce qui suit:

Article premier

(Objet de la Convention; constitution d'une Union; siege de l'Union).

1. La presente Convention a pour objet de reconnaître et d'assurer un droit a l'obtenteur d'un variété vegetale nouvelle ou à son ayant cause (désigné ci-après par l'expression "l'obtenteur") dans des conditions définies ci-après.

2. Les Etats parties a la presente Convention (ci-après dénommés "Etats de l'Union") constituent entre eux une Union pour la protection des obtentions vegétales.

3. Le siege de l'Union et de ses organes permanents est fixé à Genève.

Article 2.

(Formes de protection).

1. Chaque Etat de l'Union peut reconnaître le droit de l'obtenteur prevu par la presente Convention par l'octroi d'une titre de protection particulier ou d'un brevet. Toutefois, un Etat de l'Union dont la législation nationale admet la protection sous ces deux formes ne doit prevoir que l'une d'elles pour un même genre ou une même espece botanique.

2. Chaque Etat de l'Union peut limiter l'application de la presente Convention a l'intérieur d'un genre ou d'une espece aux variétes avant un système particulier de reproduction ou de multiplication ou une certaine utilisation finale.

ARTICLE 3.

(*Traitement national; réciprocité*).

1. Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou siege dans un des Etats de l'Union jouissent, dans les autres Etats de l'Union, en ce qui concerne la reconnaissance et la protection du droit de l'obtenteur, du traitement que les lois respectives de ces Etats accordent ou accorderont par la suite à leur nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention et sous reserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposees aux nationaux.

2. Les nationaux des Etats de l'Union n'ayant ni domicile ni siège dans un de ces Etats jouissent également des mêmes droits, sous réserve de satisfaire aux obligations qui peuvent leur être imposées en vue de permettre l'examen des variétés qu'ils auraient obtenues ainsi que le contrôle de leur multiplication.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 , tout Etat de l'Union appliquant la présente Convention à un genre ou une espece déterminé a la faculté de limiter le bénéfice de la protection aux nationaux des Etats de l'Union qui appliquent la Convention à ce genre ou cette espèce et aux personnes physiques et morales ayant leur domicile ou siège dans un de ces Etats.

ARTICLE 4.

(*Genres et especes botaniques qui doivent ou peuvent être protégés*).

1. La presente Convention est applicable a tous les genres et especes botaniques.

2. Les Etats de l'Union s'engagent à prendre toutes les mesures necessaires pour appliquer progressivement les dispositions de la présente Convention au plus grand nombre de genres et especes botaniques.

3. *a)* Au moment de l'entrée en vigueur de la preésente Convention sur son territoire, chaque Etat de l'Union applique les dispositions de la Convention à au moins cinq genres ou especes.

b) Chaque Etat de l'Union doit appliquer ensuite lesdites dispositions à d'autres genres ou espèces, dans les délais suivants

a dater de l'entrée en vigueur de la presente Convention sur son territoire:

i) dans un délai de trois ans, a au moins dix genres ou especes au total;

ii) dans un délai de six ans, a au moins dix-huit genres ou espèces au total;

iii) dans un délai de huit ans, a au moins vingt-quatre genres ou especes au total.

c) Lorsqu'un Etat de l'Union limite l'application de la présente Convention a l'intérieur d'un genre ou d'une espece conformément aux dispositions de l'article 2. 2. , ce genre ou cette espèce sera néanmoins considéré comme un genre ou une espèce aux fins des alinéas *a)* et *b)*.

4. A la requête d'un Etat ayant l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver la presente Convention ou d'adhérer a celle-ci, le Conseil peut, afin de tenir compte des conditions économiques ou écologiques particulières de cet Etat, décider, en faveur de cet Etat, de reduire les nombres minimaux prevus au paragraphe 3, de prolonger les délais prevus dans ledit paragraphe, ou de faire les deux.

5. A la requête d'un Etat de l'Union, le Conseil peut, afin de tenir compte des difficultés particulières rencontrées par cet Etat pour remplir les obligations prevues au paragraphe 3. *b)*, décider, en faveur de cet Etat, de prolonger les délais prévus dans le paragraphe 3. *b)*.

ARTICLE 5.

(Droits protégés; étendue de la protection).

1. Le droit accordé à l'obtenteur a pour effet de soumettre a son autorisation préalable:

— la production à des fins d'écoulement commercial,

— la mise en vente,

— la commercialisation

du matériel de reproduction ou de multiplication végétative, en tant que tel, de la variété.

Le matériel de multiplication végetative comprend les plantes entières. Le droit de l'obtenteur s'étend aux plantes ornementales ou parties de ces plantes normalement commercialisées à d'autres fins que la multiplication, au cas où elles seraient utilisées commercialement comme materiel de multiplication en vue de la production de plantes d'ornement ou de fleurs coupées.

2. L'obtenteur peut subordonner son autorisation à des conditions qu'il définit.

3. L'autorisation de l'obtenteur n'est pas nécessaire pour l'emploi de la variété comme source initiale de variation en vue

de la création d'autres variétés, ni pour la commercialisation de celles-ci. Par contre, cette autorisation est requise lorsque l'emploi répété de la variété est nécessaire a la production commerciale d'une autre variété.

4. Chaque Etat de l'Union peut, soit dans sa propre législation, soit dans des arrangements particuliers au sens de l'article 29, accorder aux obtenteurs, pour certains genres ou espèces botaniques, un droit plus étendu que celui défini au paragraphe 1 et pouvant notamment s'étendre jusqu'au produit commercialisé. Un Etat de l'Union qui accorde un tel droit a la faculté d'en limiter le bénéfice aux nationaux des Etats de l'Union accordant un droit identique ainsi qu'aux personnes phisiques ou morales ayant leur domicile ou siège dans l'un de ces Etats.

Article 6.

(Conditions requises pour bénéficier de la protection).

1. L'obtenteur bénéficie de la protection prévue par la présente Convention lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) Quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, la variété doit pouvoir être nettement distinguée par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété dont l'existence, au moment où la protection est demandée, est notoirement connue. Cette notoriété peut être etablie par diverses références telles que: culture ou commercialisation déjà en cours, inscription sur un registre officiel de variétés effectuée ou en cours, présence dans une collection de référence ou description précise dans une publication. Les caractères permettant de définir et de distinguer une variété doivent pouvoir être reconnus et décrits avec précision.

b) A la date du dépôt de la demande de protection dans un Etat de l'Union, la variété:

i) ne doit pas avoir été offerte à la vente ou commercialisée, avec l'accord de l'obtenteur, sur le territoire de cet Etat – ou, si la législation de cet Etat le prévoit, pas depuis plus d'un an – et;

ii) ne doit pas avoir été offerte à la vente ou commercialisée, avec l'accord de l'obtenteur, sur le territoire de tout autre Etat depuis plus de six ans dans le cas des vignes, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des arbres d'ornement, y compris, dans chaque cas, leurs porte-greffes, ou depuis plus de quatre ans dans le cas des autres plantes.

Tout essai de la variété ne comportant pas d'offre à la vente ou de commercialisation n'est pas opposable au droit à la protection. Le fait que la variété est devenue notoire autrement que

par l'offre à la vente ou la commercialisation n'est pas non plus opposable au droit de l'obtenteur a la protection.

c) La variété doit être suffisamment homogène, compte tenu des particularités que présente sa reproduction sexuée ou sa multiplication végétative.

d) La variété doit être stable dans ses caractères essentiels, c'est-à-dire rester conforme à sa définition, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.

e) La variété doit recevoir une dénomination conformément aux dispositions de l'article 13.

2. L'octroi de la protection ne peut dépendre d'autres conditions que celles mentionnées ci-dessus, sous réserve que l'obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation nationale de l'Etat de l'Union dans lequel la demande de protection a été déposée, y compris le paiement des taxes.

Article 7.

(*Examen officiel des variétés; protection provisoire*).

1. La protection est accordée après un examen de la variété en fonction des critères définis à l'article 6. Cet examen doit être approprié à chaque genre ou espèce botanique.

2. En vue de cet examen, les services compétents de chaque Etat de l'Union peuvent exiger de l'obtenteur tous renseignements, documents, plants ou semences nécessaires.

3. Tout Etat de l'Union peut prendre des mesures destinées à défendre l'obtenteur contre les agissements abusifs des tiers qui se produiraient pendant la période comprise entre le dépôt de la demande de protection et la décision la concernant.

Article 8.

(*Durée de la protection*).

Le droit conféré a l'obtenteur est accordé pour une durée limitée. Celle-ci ne peut être inférieure a quinze années, à compter de la date de la délivrance du titre de protection. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d'ornement, y compris, dans chaque cas, leurs porte-greffes, la durée de protection ne peut être inférieure a dix-huit années, à compter de cette date.

ARTICLE 9.

(Limitation de l'exercice des droits protégés).

1. Le libre exercice du droit exclusif accordé a l'obtenteur ne peut être limité que pour des raisons d'intérêt public.

2. Lorsque cette limitation intervient en vue d'assurer la diffusion de la variété, l'Etat de l'Union intéressé doit prendre toutes mesures nécessaires pour que l'obtenteur reçoive une remuneration équitable.

ARTICLE 10.

(Nullité et déchéance des droits protégés).

1. Le droit de l'obtenteur est déclaré nul, en conformité des dispositions de la législation nationale de chaque Etat de l'Union, s'il est avéré que les conditions fixées à l'article 6. 1. *a)* et *b)* n'étaient pas effectivement remplies lors de la délivrance du titre de protection.

2. Est déchu de son droit l'obtenteur qui n'est pas en mesure de présenter à l'autorité compétente le matériel de reproduction ou de multiplication permettant d'obtenir la variété avec ses caractères tels qu'ils ont été définis au moment où la protection a été accordée.

3. Peut être déchu de son droit l'obtenteur:

a) qui ne présente pas a l'autorité compétente, dans un délai prescrit et après mise en demeure, le matériel de reproduction ou de multiplication. les documents et renseignements juges nécessaires au contrôle de la variété, ou ne permet pas l'inspection des mesures prises en vue de la conservation de la variété;

b) qui n'a pas acquitté dans les délais prescrits les taxes dues, le cas échéant, pour le maintien en vigueur de ses droits.

4. Le droit de l'obtenteur ne peut être annulé et l'obtenteur ne peut être déchu de son droit pour d'autres motifs que ceux mentionnés au présent article.

ARTICLE 11.

(Libre choix de l'Etat de l'Union dans lequel la premère demande est déposée; demandes dans d'autres Etats de l'Union; indépendance de la protection dans différents Etats de l'Union).

1. L'obtenteur a la faculté de choisir l'Etat de l'Union dans lequel il désire déposer sa premiere demande de protection.

2. L'obtenteur peut demander a d'autres Etats de l'Union la protection de son droit sans attendre qu'un titre de protection lui ait été délivré par l'Etat de l'Union dans lequel la première demande a été déposée.

3. La protection demandée dans différents Etats de l'Union par des personnes physiques ou morales admises au bénéfice de la présente Convention est indépendante de la protection obtenue pour la même variété dans les autres Etats appartenant ou non à l'Union.

Article 12.

(Droit de priorité).

1. L'obtenteur qui a regulièrement fait le dépôt d'une demande de protection dans l'un des Etats de l'Union jouit, pour effectuer le dépôt dans les autres Etats de l'Union, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois. Ce délai est compté a partir de la date du dépôt de la premiere demande. Le jour du dépôt n'est pas compris dans ce délai.

2. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1, le nouveau dépôt doit comporter une requête en protection, la revendication de la priorité de la première demande et, dans un délai de trois mois, une copie des documents qui constituent cette demande, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue.

3. L'obtenteur bénéficie d'un délai de quatre ans après l'expiration du délai de priorité pour fournir à l'Etat de l'Union, aupres duquel il a eté déposé une requête en protection dans les conditions prévues au paragraphe 2, les documents complémentaires et le matériel requis par les lois et reglements de cet Etat. Toutefois, cet Etat peut exiger la fourniture dans un délai approprie des documents complémentaires et du matériel si la demande dont la priorité est revendiquée a eté rejetée ou retirée.

4. Ne sont pas opposables au dépôt effectué dans les conditions ci-dessus les faits survenus dans le délai fixé au paragraphe 1), tels qu'un autre dépôt, la publication de l'objet de la demande ou son exploitation. Ces faits ne peuvent faire naître aucun droit au profit de tiers ni aucune possession personnelle.

Article 13.

(Dénomination de la variété).

1. La variété sera désignée par une dénomination destinée a être sa désignation genérique. Chaque Etat de l'Union s'assure que, sous réserve du paragraphe 4, aucun droit relatif à la dé-

signation enregistrée comme la dénomination de la variété n'entrave la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété, même apres l'expiration de la protection.

2. La dénomination doit permettre d'identifier la variété. Elle ne peut se composer uniquement de chiffres sauf lorsque c'est une pratique etablie pour désigner des variétés. Elle ne doit pas etre susceptible d'induire en erreur ou de prêter a confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité de la variété ou sur l'identité de l'obtenteur. Elle doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, dans l'un quelconque des Etats de l'Union, une variété preexistante de la même espece botanique ou d'une espèce voisine.

3. La dénomination de la variété est déposée par l'obtenteur auprès du service prévu à l'article 30. 1. *b*). S'il est avéré que cette dénomination ne repond pas aux exigences du paragraphe 2, ce service refuse de l'enregistrer et exige que l'obtenteur propose, dans un délai prescrit, une autre dénomination. La dénomination est enregistrée en même temps qu'est délivré le titre de protection conformément aux dispositions de l'article 7.

4. Il n'est pas porté atteinte aux droits antérieurs des tiers. Si, en vertu d'un droit antérieur, l'utilisation de la denomination d'une variété est interdite a une personne qui, conformement aux dispositions du paragraphe 7, est obligée de l'utiliser, le service prévu a l'article 30. 1. *b*) exige que l'obtenteur propose une autre dénomination pour la variété.

5. Une variété ne peut être déposée dans les Etats de l'Union que sous la même dénomination. Le service prevu à l'article 30. 1. *b*) est tenu d'enregistrer la dénomination ainsi déposee, a moins qu'il ne constate la non-convenance de cette dénomination dans son Etat. Dans ce cas, il peut exiger que l'obtenteur propose une autre dénomination.

6) Le service prévu a l'article 30. 1. *b*) doit assurer la communication aux autres services des informations relatives aux dénominations variétales, notamment du dépôt, de l'enregistrement et de la radiation de dénominations. Tout service prévu a l'article 30. 1. *b*) peut transmettre ses observations éventuelles sur l'enregistrement d'une dénomination au service qui a communiqué cette dénomination.

7. Celui qui, dans un des Etats de l'Union, procede à la mise en vente ou a la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d'une variété protégée dans cet Etat est tenu d'utiliser la dénomination de cette variété, même apres l'expiration de la protection de cette variété, pour autant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4, des droits antérieurs ne s'opposent pas à cette utilisation.

8. Lorsqu'une variété est offerte a la vente ou commercialisée, il est permis d'associer une marque de fabrique ou de commerce, un nom commercial ou une indication similaire, à la dénomination variétale enregistrée. Si une telle indication est ainsi associée, la dénomination doit neanmoins être facilement reconnaissable.

ARTICLE 14.

(Protection indépendante des mesures réglementant la production, le contrôle et la commercialisation).

1. Le droit reconnu à l'obtenteur selon les dispositions de la presente Convention est indépendant des mesures adoptées dans chaque Etat de l'Union en vue d'y reglementer la production, le contrôle et la commercialisation des semences et plants.

2. Toutefois, ces dernières mesures devront eviter, autant que possible, de faire obstacle à l'application des dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 15.

(Organes de l'Union).

Les organes permanents de l'Union sont:

a) le Conseil;

b) le Secrétariat genéral, dénommé Bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.

ARTICLE 16.

(Composition du Conseil; nombre de voix).

1. Le Conseil est compose des representants des Etats de l'Union. Chaque Etat de l'Union nomme un représentant au Conseil et un suppléant.

2. Les representants ou suppléants peuvent être accompagnés d'adjoints ou de conseillers.

3. Chaque Etat de l'Union dispose d'une voix au Conseil.

ARTICLE 17.

(Observateurs admis aux réunions du Conseil).

1. Les Etats non membres de l'Union signataires du présent Acte sont invités à titre d'observateurs aux réunions du Conseil.

2. A ces reunions peuvent egalement être invités d'autres observateurs ou des experts.

ARTICLE 18.

(Président et vice-présidents du Conseil).

1. Le Conseil elit parmi ses membres un Président et un premier vice-president. Il peut elire d'autres vice-presidents. Le premier vice-président remplace de droit le Président en cas d'empêchement.

2. La durée du mandat du Président est de trois ans.

ARTICLE 19.

(Sessions du Conseil).

1. Le Conseil se reunit sur convocation de son Président.

2. Il tient une session ordinaire une fois par an. En outre, le Président peut réunir le Conseil à son initiative; il doit le réunir dans un délai de trois mois quand un tiers au moins des Etats de l'Union en a fait la demande.

ARTICLE 20.

(Règlement intérieur du Conseil; règlement administratif et financier de l'Union).

Le Conseil établit son reglement interieur et le reglement administratif et financier de l'Union.

ARTICLE 21.

(Missions du Conseil).

Les missions du Conseil sont les suivantes:

a) étudier les mesures propres à assurer la sauvegarde et à favoriser le développement de l'Union;

b) nommer le Secrétaire général et, s'il l'estime nécessaire, un Secrétaire général adjoint; fixer les conditions de leur engagement;

c) examiner le rapport annuel d'activité de l'Union et établir le programme des travaux futurs de celle-ci;

d) donner au Secrétaire général, dont les attributions sont fixées à l'article 23, toutes directives nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Union;

e) examiner et approuver le budget de l'Union et fixer, conformément aux dispositions de l'article 26, la contribution de chaque Etat de l'Union;

f) examiner et approuver les comptes présentés par le Secrétaire général;

g) fixer, conformément aux dispositions de l'article 27, la date et le lieu des conférences prévus par ledit article et prendre les mesures nécessaires à leur préparation;

h) d'une manière générale, prendre toutes décisions en vue du bon fonctionnement de l'Union.

ARTICLE 22

(Majorités requises pour les décisions du Conseil).

Toutes décisions du Conseil est prise à la majorité simple des membres presents et votants; toutefois, toute décision du Conseil en vertu des articles 4.4, 20, 21.*e*), 26.5.*b*), 27.1, 28.3 ou 32.3 est prise à la majorité des trois quarts des membres présents et votants. L'abstention n'est pas considérée comme vote.

ARTICLE 23.

(Missions du Bureau de l'Union;
responsabilités du Secrétaire général; nomination des fonctionnaires).

1. Le Bureau de l'Union execute toutes les missions qui lui sont confiées par le Conseil. Il est dirigé par le Secrétaire géneral.

2. Le Secrétaire genéral est responsable devant le Conseil; il assure l'exécution des décisions du Conseil. Il soumet le budget a l'approbation du Conseil et en assure l'exécution. Il rend compte annuellement au Conseil de sa gestion et lui présente un rapport sur les activités et la situation financière de l'Union.

3) Sous reserve des dispositions de l'article 21.*b*), les conditions de nomination et d'emploi des membres du personnel necessaire au bon fonctionnement du Bureau de l'Union sont fixées par le règlement administratif et financier prévu à l'article 20.

ARTICLE 24.

(Statut juridique).

1) L'Union a la personnalité juridique.

2) L'Union jouit, sur le territoire de chaque Etat de l'Union, conformément aux lois de cet Etat, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.

3) L'Union conclut un accord de siege avec la Confédération suisse.

ARTICLE 25.

(Vérification des comptes).

La verification des comptes de l'Union est assuree, selon les modalités prévues dans le reglement administratif et financier vise a l'article 20, par un Etat de l'Union. Cet Etat est, avec son consentement, désigné par le Conseil.

ARTICLE 26.

(Finances).

1. Les dépenses de l'Union sont couvertes:

par les contributions annuelles des Etats de l'Union;

par la rémunération de prestations de services;

par des recettes diverses.

2. *a)* La part de chaque Etat de l'Union dans le montant total des contributions annuelles est déterminée par reférence au montant total des dépenses à couvrir à l'aide des contributions des Etats de l'Union et au nombre d'unités de contribution qui lui est applicable aux termes du paragraphe 3. Ladite part est calculée conformément au paragraphe 4.

b) Le nombre des unités de contribution est exprime en nombres entiers ou en fractions d'unité pourvu que ce nombre ne soit pas inférieur à un cinquieme.

3. *a)* En ce qui concerne tout Etat faisant partie de l'Union à la date à laquelle le present Acte entre en vigueur à l'égard de cet Etat, le nombre des unités de contribution qui lui est applicable est le même que celui qui lui était applicable, immédiatement avant ladite date, aux termes de la Convention de 1961 modifiée par l'Acte additionnel de 1972.

b) En ce qui concerne tout autre Etat, il indique au moment de son accession à l'Union, dans une déclaration adressée au Secrétaire general, le nombre d'unités de contribution qui lui est applicable.

c) Tout Etat de l'Union peut, a tout moment, indiquer, dans une déclaration adressée au Secrétaire général, un nombre d'unités de contribution différent de celui qui lui est applicable en vertu des alinéas *a)* ou *b)* ci-dessus. Si elle est faite pendant les six premiers mois d'une annee civile, cette déclaration prend effet au début de l'année civile suivante; dans le cas contraire, elle prend

effet au début de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle elle est faite.

4. *a*) Pour chaque exercice budgétaire, le montant d'une unité de contribution est égal au montant total des dépenses à couvrir pendant cet exercice à l'aide des contributions des Etats de l'Union divisé par le nombre total d'unités applicable à ces Etats.

b) Le montant de la contribution de chaque Etat de l'Union est égal au montant d'une unité de contribution multiplié par le nombre d'unités applicable à cet Etat.

5. *a*) Un Etat de l'Union en retard dans le paiement de ses contributions ne peut – sous réserve des dispositions du paragraphe *b*) – exercer son droit de vote au Conseil si le montant de son arriéré est egal ou superieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux dernières années complètes écoulées. La suspension du droit de vote ne libère pas cet Etat de ses obligations et ne le prive pas des autres droits découlant de la présente Convention.

b) Le Conseil peut autoriser ledit Etat à conserver l'exercice de son droit de vote aussi longtemps qu'il estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

Article 27.

(Revision de la Convention).

1. La présente Convention peut être revisé par une conférence des Etats de l'Union. La convocation d'une telle conférence est décidée par le Conseil.

2. La conférence ne délibère valablement que si la moitié au moins des Etats de l'Union y sont representés. Pour être adopté, le texte revise de la Convention doit recueillir la majorité des cinq sixièmes des Etats de l'Union representés à la conférence.

Article 28.

(Langues utilisées par le Bureau et lors des réunions du Conseil).

1. Les langues française, allemande et anglaise sont utilisées par le Bureau de l'Union dans l'accomplissement de ses missions.

2. Les réunions du Conseil ainsi que les conférences de revision se tiennent en ces trois langues.

3. Le Conseil peut décider, en tant que de besoin, que d'autres langues seront utilisées.

ARTICLE 29.

(Arrangements particuliers pour la protection des obtentions végétales).

Les Etats de l'Union se reservent le droit de conclure entre eux des arrangements particuliers pour la protection des obtentions vegetales, pour autant que ces arrangements ne contreviennent pas aux dispositions de la present Convention.

ARTICLE 30.

(Application de la Convention sur le plan national; accords particuliers pour l'utilisation en commun de services chargés de l'examen).

1. Chaque Etat de l'Union prend toutes mesures necessaires pour l'application de la presente Convention et, notamment:

a) prévoit les recours légaux appropriés permettant de défendre efficacement les droits prévus par la présente Convention;

b) etablit un service spécial de la protection des obtentions végétales ou charge un service déjà existant de cette protection;

c) assure la communication au public des informations relatives à cette protection et au minimum la publication périodique de la liste des titres de protection délivrés.

2. Des accords particuliers peuvent être conclus entre les service compétents des Etats de l'Union en vue de l'utilisation en commun de services chargés de procéder à l'examen des variétés, prévu a l'article 7, et au rassemblement des collections et documents de reférence nécessaires.

3. Il est entendu qu'au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat doit être en mesure, conformément a sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 31.

(Signature).

Le présent Acte est ouvert a la signature de tout Etat de l'Union et de tout autre Etat qui a eté représenté à la Conférence diplomatique qui a adopté le présent Acte. Il est ouvert à la signature jusqu'au 31 octobre 1979.

ARTICLE 32.

(Ratification, acceptation ou approbation; adhésion).

1. Tout Etat exprime son consentement a être lié par le présent Acte par le dépôt:

a) d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il a signé le present Acte, ou

b) d'un instrument d'adhésion s'il n'a pas signé le present Acte.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés aupres du Secrétaire général.

3. Tout Etat qui n'est pas membre de l'Union et qui n'a pas signé le présent Acte demande, avant de déposer son instrument d'adhésion, l'avis du Conseil sur la conformité de sa législation avec les dispositions du présent Acte. Si la décision faisant office d'avis est positive, l'instrument d'adhésion peut être déposé.

ARTICLE 33.

(Entrée en vigueur; impossibilité d'adhérer aux textes antérieurs).

1. Le present Acte entre en vigueur un mois apres que les deux conditions suivantes auront été remplies:

a) le nombre des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposés est de cinq au moins;

b) trois au moins desdits instruments sont déposés par des Etats parties à la Convention de 1961.

2. A l'égard de tout Etat qui dépose son istrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après que les conditions prévues au paragraphe 1. *a)* et *b)* aient été remplies, le présent Acte entre en vigueur un mois après le dépôt de son instrument.

3. Après l'entrée en vigueur du present Acte conformément au paragraphe 1. aucun Etats ne peut plus adhérer à la Convention de 1961 modifiée par l'Acte additionnel de 1972.

ARTICLE 34.

(Relations entre Etats liés par des textes différents).

1. Tout Etat de l'Union qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent Acte à son égard, est lié par la Convention de 1961 modifiée par l'Acte additionnel de 1972 continue d'appliquer, dans

ses relations avec tout autre Etat de l'Union non lié par le present Acte, ladite Convention modifiée par ledit Acte additionnel jusqu'à ce que le présent Acte entre également en vigueur a l'égard de cet autre Etat.

2. Tout Etat de l'Union non lié par le present Acte (« le premier Etat ») peut déclarer, par une notification adressés au Secrétaire géneral, qu'il appliquera la Convention de 1961 modifiée par l'Acte additionnel de 1972 dans ses relations avec tout Etat lié par le présent Acte qui devient membre de l'Union en ratifiant, acceptant ou approuvant le présent Acte ou en adhérant à celui-ci (« le second Etat »). Dès l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cette notification et jusqu'à l'entrée en vigueur du present Acte à son egard, le premier Etat applique la Convention de 1961 modifiée par l'Acte additionnel de 1972 dans ses relations avec le second Etat, tandis que celui-ci applique le present Acte dans ses relations avec le premier Etat.

ARTICLE 35.

(Communications concernant les genres et especes protégés; renseignements a publier).

1. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du present Acte ou d'adhésion a celui-ci, chaque Etat qui n'est pas déjà membre de l'Union notifie au Secrétaire général la liste des genres et espèces auxquels il appliquera, au moment de l'entrée en vigueur du present Acte a son egard, les dispositions de la présente Convention.

2. Le Secrétaire général publie, sur la base de communications reçues de l'Etat de l'Union concerne, des renseignements sur:

a) toute extension de l'application des dispositions de la presente Convention a d'autres genres et espèces apres l'entrée en vigueur du présent Acte à son egard;

b) toute utilisation de la faculté prevue à l'article 3.3;

c) l'utilisation de toute faculté accordée par le Conseil en vertu de l'article 4.4 ou 5;

d) toute utilisation de la faculté prevue a la première phrase de l'article 5.4, en precisant la nature des droits plus etendus et en specifiant les genres et espèces auxquels ces droits s'appliquent;

e) toute utilisation de la faculté prévue à la deuxième phrase de l'article 5.4;

f) le fait que la loi de cet Etat contient une disposition permise en vertu de l'article 6.1. *b)*, *i)* et la durée du délai accordé;

g) la durée du délai visé a l'article 8, si ce délai est supérieur aux quinze annees, ou dix-huit, suivant le cas, prevues par ledit article.

ARTICLE 36.

(*Territoires*).

1. Tout Etat peut déclarer dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou peut informer le Secrétaire général par écrit a tout moment ultérieur, que le present Acte est applicable à tout ou partie des territoires désignés dans la déclaration ou la notification.

2. Tout Etat qui a fait une telle déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment, notifier au Secrétaire general que le présent Acte cesse d'être applicable à tout ou partie de ces territoires.

3. *a*) Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 prend effet a la même date que la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion dans l'instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée en vertu de ce paragraphe prend effet trois mois après sa notification par le Secrétaire général.

b) Toute notification effectuée en vertu du paragraphe 2 prend effet douze mois après sa réception par le Secrétaire général.

ARTICLE 37.

(*Dérogation pour la protection sous deux formes*).

1. Nonobstant les dispositions de l'article 2. 1, tout Etat qui, avant l'expiration du délai pendant lequel le présent Acte est ouvert à la signature, prévoit la protection sous les différentes formes mentionnées à l'article 2. 1 pour un même genre ou une même espèce peut continuer à la prévoir si, lors de la signature du présent Acte ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Acte, ou d'adhésion à celui-ci, il notifie ce fait au Secrétaire général.

2. Si la protection est demandée, dans un Etat de l'Union auquel le paragraphe 1. s'applique, en vertu de la législation sur les brevets, ledit Etat peut, nonobstant les dispositions de l'article 6. 1. *a*) et *b*) et de l'article 8, appliquer les critères de brevetabilité et la durée de protection de la législation sur les brevets aux variétés protégées selon cette loi.

3. Ledit Etat peut, à tout moment, notifier au Secrétaire général le retrait de sa notification faite conformément au para-

graphe 1. Un tel retrait prend effet a la date indiquée par cet Etat dans sa notification de retrait.

ARTICLE 38.

(Limitation transitoire de l'exigence de nouveauté).

Nonobstant les dispositions de l'article 6, tout Etat de l'Union a la faculté, sans qu'il en resulte d'obbligation pour les autres Etats de l'Union, de limiter l'exigence de nouveauté prevue a l'article susvisé, en ce qui concerne les variétés de création recente existant au moment où ledit Etat applique pour la premiere fois les dispositions de la presente Convention au genre ou à l'espèce auquel de telles varietés appartiennent.

ARTICLE 39.

(Maintien des droits acquis).

La présente Convention ne saurait porter atteinte aux droits acquis soit en vertu des législations nationales des Etats de l'Union, soit par suite d'accords intervenus entre ces Etats.

ARTICLE 40.

(Réserves).

Aucune réserve n'est admise a la presente Convention.

ARTICLE 41.

(Durée et dénonciation de la Convention).

1. La présente Convention est conclue sans limitation de durée.

2. Tout Etat de l'Union peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée au Secrétaire général. Le Secrétaire géneral notifie sans délai la réception de cette notification a tous les Etats de l'Union.

3. La dénonciation prend effet a l'expiration de l'année civile suivant l'année dans laquelle la notification a eté reçue par le Secrétaire géneral.

4. La dénonciation ne saurait porter atteinte aux droits acquis, à l'égard d'une variété, dans le cadre de la presente Convention avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.

ARTICLE 42.

(Langues; fonctions du dépositaire).

1. Le présent Acte est signé en un exemplaire original en langues française, anglaise et allemande, le texte français faisant foi en cas de différences entre les textes. Ledit exemplair est déposé auprès du Secrétaire général.

2. Le Secrétaire general transmet deux copies certifiées conformes du present Acte aux Gouvernements des Etats representés a la Conférence diplomatique qui l'a adopté et au Gouvernement de tout autre Etat qui en fait la demande.

3. Le Secrétaire general etablit, apres consultation des Gouvernements des Etats intéressés qui etaient représentés a ladite Conférence, des textes officiels dans les langues arabe, espagnole, italienne, japonaise et neerlandaise, et dans les autres langues que le Conseil peut désigner.

4. Le Secrétaire genéral fait enregistrer le present Acte aupres du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire general notifie aux Gouvernements des Etats de l'Union et des Etats qui, sans être membres de l'Union, etaient representés à la Conférence qui a adopté le présent Acte, les signatures du present Acte, le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute notification reçue en vertu des articles 34. 2, 36. 1 ou 2, 37. 1 ou 3 ou 41. 2 et toute déclaration faite en vertu de l'article 36. 1.

En foi de quoi, les soussignes, dûment autorisés a cette fin, ont signe la presente Convention.

Fait a Genève, le vingt-trois octobre mil neuf cent soixante-dix-huit.

(Seguono le firme)

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

Convenzione internazionale

per la protezione dei ritrovati vegetali 2 dicembre 1961, modificata a Ginevra il 10 novembre 1972 e il 23 ottobre 1978

ELENCO DEGLI ARGOMENTI

Le Parti contraenti,

Considerando che la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 2 dicembre 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo del 10 novembre 1972, si è dimostrata strumento valido per la cooperazione internazionale in materia di protezione del diritto dei ritrovatori;

Riaffermando i princìpi che figurano nel preambolo della Convenzione secondo i quali:

a) le Parti sono convinte dell'importanza che riveste la protezione dei ritrovati vegetali sia per lo sviluppo dell'agricoltura sul loro territorio che per la salvaguardia degli interessi dei ritrovatori;

b) esse sono conscie dei particolari problemi sollevati dal riconoscimento e dalla protezione del diritto del ritrovatore e in particolare delle limitazioni che le esigenze dell'interesse pubblico possono imporre al libero esercizio di un tale diritto,

c) esse considerano altamente auspicabile che tali problemi, ai quali numerosi Stati accordano legittima importanza, siano risolti da ciascuno di loro conformemente a principi uniformi e chiaramente definiti;

Considerando che il concetto della protezione dei diritti dei ritrovatori ha acquisito una grande importanza in molti Stati che non hanno ancora aderito alla Convenzione;

Considerando che alcune modifiche della Convenzione sono necessarie per facilitare l'adesione di tali Stati alla Unione;

Considerando che alcune disposizioni concernenti l'Amministrazione dell'Unione creata dalla Convenzione devono essere emendate alla luce dell'esperienza;

Considerando che il miglior modo per raggiungere tali obiettivi sia una nuova revisione della Convenzione;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

(*Oggetto della Convenzione; costituzione di una Unione; sede della Unione*).

1. La presente Convenzione ha lo scopo di riconoscere e di assicurare un diritto al ritrovatore di una nuova varietà vegetale o dal suo avente diritto (qui appresso indicato con il termine « il ritrovatore ») alle condizioni definite qui di seguito.

2. Gli Stati parti della presente Convenzione (qui appresso denominati « Stati dell'Unione ») costituiscono fra loro l'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali.

3. La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti e fissata a Ginevra.

ARTICOLO 2.

(*Forme di protezione*).

1. Ogni Stato dell'Unione puo riconoscere il diritto del ritrovatore, previsto dalla presente Convenzione mediante la concessione di un titolo speciale di protezione o di un brevetto.

Tuttavia, uno Stato dell'Unione la cui legislazione nazionale ammetta la protezione sotto queste due forme deve prevederne una sola per uno stesso genere o una stessa specie botanica.

2. Ogni Stato dell'Unione puo limitare l'applicazione della presente Convenzione all'interno di un genere o di una specie alle

varietà aventi un particolare sistema di riproduzione o di moltiplicazione o una determinata utilizzazione finale.

ARTICOLO 3.

(Trattamento nazionale; reciprocità).

1. Le persone fisiche e giuridiche aventi il proprio domicilio o la propria sede in uno degli Stati dell'Unione godono, negli altri Stati dell'Unione, per quanto attiene al riconoscimento e alla protezione del diritto del ritrovatore, del trattamento che le rispettive leggi di tali Stati accordano o accorderanno in seguito ai loro cittadini e questo senza pregiudizio dei diritti espressamente previsti dalla presente Convenzione e con riserva dell'adempimento delle condizioni e formalità imposte ai nazionali.

2. I cittadini degli Stati dell'Unione non aventi né domicilio né sede in uno di tali Stati godono ugualmente degli stessi diritti, subordinatamente all'adempimento degli obblighi che possono venir loro imposti al fine di permettere l'esame delle varietà che avessero ottenuto nonché il controllo della loro moltiplicazione.

3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1. e 2., ogni Stato dell'Unione che applica la presente Convenzione ad un genere o ad una specie determinata ha la facoltà di limitare il beneficio della protezione ai cittadini degli Stati dell'Unione che applicano la Convenzione a tale genere o a tale specie ed alle persone fisiche e giuridiche aventi il proprio domicilio o la propria sede in uno di tali Stati.

ARTICOLO 4.

(Generi e specie botaniche che devono o possono essere protetti).

1. La presente Convenzione è applicabile a tutti i generi e le specie botaniche.

2. Gli Stati dell'Unione si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per applicare progressivamente le disposizioni della presente Convenzione al maggior numero di generi e specie botaniche.

3. *a)* Con l'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio, ogni Stato dell'Unione applica le disposizioni della Convenzione ad almeno cinque generi o specie.

b) Ogni Stato dell'Unione deve applicare in seguito le dette disposizioni ad altri generi o specie, entro i seguenti termini a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio:

i) entro un termine di tre anni, ad almeno 10 generi o specie, complessivamente,

ii) entro un termine di sei anni, ad almeno diciotto generi o specie, complessivamente;

iii) entro un termine di otto anni, ad almeno ventiquattro generi o specie complessivamente.

c) Quando uno Stato dell'Unione limita l'applicazione della presente Convenzione all'interno di un genere o di una specie conformemente alle disposizioni dell'articolo 2. 2 , tale genere o tale specie sarà tuttavia considerata come un genere o una specie ai fini delle lettere *a*) e *b*).

4. A richiesta di uno Stato che abbia intenzione di ratificare, di accettare o di approvare la presente Convenzione o di aderire ad essa, il Consiglio puo, per tener conto di condizioni economiche od ecologiche particolari di tale Stato, decidere, in favore di tale Stato, di ridurre i numeri minimi previsti al paragrafo 3, di prolungare i termini previsti nel detto paragrafo, o di fare entrambe le cose.

5. A richiesta di uno Stato dell'Unione, il Consiglio puo, pur di tener conto delle particolari difficoltà incontrate da tale Stato per adempiere agli obblighi previsti dal paragrafo 3. *b*), decidere, in favore di tale Stato, di prolungare i termini previsti dal paragrafo 3. *b*).

ARTICOLO 5.

(*Diritti protetti; estensione della protezione*).

1. Il diritto accordato al ritrovatore ha per effetto di sottoporre alla sua autorizzazione preventiva:

la produzione a fini commerciali,

la messa in vendita,

la commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, in quanto tale, della varietà.

Il materiale di moltiplicazione vegetativa comprende le piante intere. Il diritto del ritrovatore si estende alle piante ornamentali o a parti di tali piante normalmente commercializzate a fini diversi dalla moltiplicazione, nel caso in cui esse venissero utilizzate commercialmente come materiale di moltiplicazione per la produzione di piante ornamentali o di fiori recisi.

2. Il ritrovatore puo subordinare la propria autorizzazione a condizioni che egli stesso definisce.

3. L'autorizzazione del ritrovatore non e necessaria per l'uso della varietà come fonte iniziale di variazione al fine della creazione di altre varietà, né per la commercializzazione di queste. Al contrario, tale autorizzazione viene richiesta quando l'impiego ripetuto della varietà e necessario alla produzione commerciale di un'altra varietà.

4. Ogni Stato dell'Unione può, sia nella propria legislazione, sia in accordi particolari ai sensi dell'articolo 29, accordare ai ritrovatori, per alcuni generi o specie botaniche, un diritto più esteso di quello definito dal paragrafo 1 e che possa estendersi in particolare sino al prodotto commercializzato. Uno Stato dell'Unione che accorda tale diritto ha la facoltà di limitarne il beneficio ai cittadini degli Stati dell'Unione accordando un diritto identico a quello accordato alle persone fisiche o giuridiche aventi il loro domicilio o la propria sede in uno di tali Stati.

ARTICOLO 6.

(Condizioni richieste per beneficiare della protezione).

1. Il ritrovatore gode della protezione prevista dalla presente Convenzione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) quale che sia l'origine, artificiale o naturale, della variazione iniziale che le ha dato origine, la varietà devé poter essere nettamente distinta per mezzo di uno o più caratteri salienti da ogni altra varietà la cui esistenza, nel momento in cui viene richiesta la protezione, sia notoriamente conosciuta.

Tale notorietà può essere stabilita mediante diversi riferimenti quali: coltura o commercializzazione già in corso, iscrizione su di un registro ufficiale di varietà effettuata o in corso, presenza di un riferimento in una collezione o descrizione precisa in una pubblicazione. I caratteri che permettono di definire e di distinguere una varietà devono poter essere riconosciuti e descritti con precisione;

b) alla data del deposito della domanda di protezione in uno Stato dell'Unione, la varietà:

i) non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata, con il consenso del ritrovatore, sul territorio di tale Stato – o, se la legislazione dello Stato lo prevede, non deve esserlo stata da oltre un anno – e

ii) non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata con il consenso del ritrovatore, sul territorio di ogni altro Stato, da oltre sei anni nel caso di vigneti, di alberi d'alto fusto, di alberi da frutta e di piante ornamentali, ivi compresi, in ogni caso, i loro portainnesti, o da oltre quattro anni nel caso di altre piante.

Ogni prova di varietà non comportante offerta in vendita o commercializzazione non è opponibile al diritto alla protezione. Il fatto che la varietà sia divenuta notoria, in maniera diversa dall'offerta in vendita o della commercializzazione non è più opponibile al diritto del ritrovatore alla protezione;

c) la varietà deve essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle particolarità che presenta la sua riproduzione sessuale o la sua moltiplicazione vegetativa.

d) la varietà deve essere stabile nei suoi caratteri essenziali, cioè restare conforme alla sua definizione, in seguito alle sue ripro-

duzioni o moltiplicazioni successive, o, quando il ritrovatore abbia definito un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo;

e) la varietà deve ricevere una denominazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.

2. La concessione della protezione non puo dipendere da condizioni diverse da quelle citate in precedenza, subordinatamente al fatto che il ritrovatore abbia adempiuto le formalità previste dalla legislazione nazionale dello Stato dell'Unione nel quale è stata depositata la domanda di protezione, ivi compreso il pagamento delle tasse.

ARTICOLO 7.

(*Esame ufficiale delle varietà; protezione provvisoria*).

1. La protezione viene accordata dopo un esame della varietà in funzione dei criteri definiti dall'articolo 6. Tale esame deve essere appropriato ad ogni genere o specie botanica.

2. In vista di tale esame, i servizi competenti di ogni Stato dell'Unione possono esigere dal ritrovatore tutte le informazioni, documentazioni, piante o sementi necessarie.

3. Ogni Stato dell'Unione può adottare delle misure destinate a difendere il ritrovatore dai comportamenti abusivi di terzi che potrebbero prodursi nel corso del periodo compreso fra il deposito della domanda di protezione e la decisione che la riguarda.

ARTICOLO 8.

(*Durata della protezione*).

Il diritto conferito al ritrovatore viene accordato per una durata limitata. Questa non puo essere inferiore a quindici anni, a partire dalla data della concessione del titolo di protezione. Per i vigneti, gli alberi d'alto fusto, gli alberi da frutto e le piante ornamentali, ivi compresi, in ogni caso, i loro portainnesti, la durata della protezione non puo essere inferiore ai diciotto anni, a decorrere da tale data.

ARTICOLO 9.

(*Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti*).

1. Il libero esercizio del diritto esclusivo accordato al ritrovatore non può essere limitato che per motivi di interesse pubblico.

2. Quando tale limitazione interviene al fine di assicurare la diffusione della varietà, lo Stato dell'Unione interessato deve adottare tutte le misure necessarie perché il ritrovatore riceva un'equa remunerazione.

ARTICOLO 10.

(Nullità e decadenza dei diritti protetti).

1. Il diritto del ritrovatore e dichiarato nullo, in conformità delle disposizioni della legislazione nazionale di ogni Stato della Unione, se è accertato che le condizioni fissate dall'articolo 6. 1. *a*) e *b*) non erano state effettivamente soddisfatte al momento della concessione del titolo di protezione.

2. Decade dal proprio diritto il ritrovatore che non e in grado di presentare all'autorità competente il materiale di riproduzione o di moltiplicazione che permette di ottenere la varietà con i caratteri che sono stati definiti al momento della concessione della protezione.

3. Può decadere dal proprio diritto il ritrovatore:

a) che non presenti all'autorità competente, entro un termine prescritto e successivamente alla messa in nuova, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, i documenti e le informazioni ritenuti necessari al controllo della varietà, o non permette la ispezione delle misure adottate ai fini della conservazione della varietà stessa;

b) che non abbia pagato, entro i termini prescritti, le tasse dovute, se del caso, per il mantenimento in vigore dei propri diritti.

4. Il diritto del ritrovatore non può essere annullato e il ritrovatore non puo decadere dal suo diritto per motivi diversi da quelli di cui al presente articolo.

ARTICOLO 11.

(Libera scelta dello Stato dell'Unione in cui viene depositata la prima domanda; domande in altri Stati dell'Unione; indipendenza della protezione nei diversi Stati dell'Unione).

1. Il ritrovatore ha la facoltà di scegliere lo Stato dell'Unione in cui desidera depositare la sua prima domanda di protezione.

2. Il ritrovatore puo richiedere ad altri Stati dell'Unione la protezione del proprio diritto senza attendere che un titolo di protezione gli sia stato rilasciato dallo Stato dell'Unione in cui e stata depositata la prima domanda.

3. La protezione richiesta nei diversi Stati dell'Unione da persone fisiche o giuridiche ammesse ai benefici della presente Convenzione e indipendente dalla protezione ottenuta per la stessa varietà negli altri Stati appartenenti o meno all'Unione.

ARTICOLO 12.

(Diritto di priorità).

1. Il ritrovatore che ha regolarmente effettuato il deposito di una domanda di protezione in uno degli Stati dell'Unione gode, per effettuare il deposito negli altri Stati dell'Unione, di un diritto di priorità per un periodo di dodici mesi. Tale periodo decorre dalla data del deposito della prima domanda. Il giorno del deposito non e compreso in tale periodo.

2. Per godere delle disposizioni del paragrafo 1, il nuovo deposito deve comportare una richiesta di protezione, la rivendicazione della priorità della prima domanda e, entro un termine di tre mesi, da una copia dei documenti che costituiscono tale domanda, certificata conforme dall'amministrazione che l'avrà ricevuta.

3. Il ritrovatore gode di un termine di quattro anni dopo la scadenza del termine di priorità, per fornire allo Stato dell'Unione, presso il quale sia stata depositata una domanda di protezione alle condizioni previste dal paragrafo 2, i documenti complementari e il materiale richiesto dalle leggi e regolamenti di tale Stato.

Tuttavia, tale Stato puo esigere, entro un termine appropriato, la fornitura dei documenti complementari e del materiale se la domanda di cui si rivendica la priorità è stata respinta o ritirata.

4. Non sono opponibili al deposito effettuato alle condizioni di cui sopra i fatti sopraggiunti entro il termine fissato al paragrafo 1, quali un altro deposito, la pubblicazione dell'oggetto della domanda o la sua utilizzazione. Tali fatti non possono originare alcun diritto e profitto di terzi ne alcun possesso personale.

ARTICOLO 13.

(Denominazione della varietà).

1. La varietà sarà indicata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.

Ogni Stato dell'Unione si accerta che, subordinatamente al paragrafo 4, nessun diritto relativo alla designazione registrata come la denominazione della varietà ostacoli la libera utilizzazione della denominazione in relazione alla varietà, anche dopo la scadenza della protezione.

2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Questa non può comporsi unicamente di cifre, tranne quando si tratti di pratica stabilita per designare delle varietà. Non deve inoltre essere suscettibile di indurre in errore o di prestarsi a confusione sulle caratteristiche, il valore o l'identità della varietà o sull'identità del ritrovatore. Essa deve, in particolare, essere diversa da ogni altra denominazione che indichi, in uno qualsiasi degli Stati dell'Unione, una varietà preesistente della stessa specie botanica o di una specie simile.

3. La denominazione della varietà viene depositata dal ritrovatore presso il servizio previsto dall'articolo 30, 1. *b*). Ove sia dimostrato che tale denominazione non risponde alle esigenze del paragrafo 2 , detto servizio rifiuta di registrarla ed esige che il ritrovatore proponga, entro un termine prescritto, un'altra denominazione. La denominazione viene registrata contemporaneamente al rilascio del titolo di protezione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

4. I diritti dei terzi precedentemente stabiliti non vengono pregiudicati. Se, in virtù di un diritto stabilito precedentemente, l'utilizzazione della denominazione di una varietà viene vietata ad una persona che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, è obbligata ad utilizzarla, il servizio previsto all'articolo 30. 1. *b*) esige che il ritrovatore proponga un'altra denominazione per la varietà.

5. Una varietà non può essere depositata negli Stati dell'Unione che sotto la stessa denominazione. Il servizio previsto all'articolo 30. 1. *b*) è tenuto a registrare la denominazione così depositata, a meno che non constati la non convenienza di tale denominazione nel proprio Stato. In tal caso, esso può esigere che il ritrovatore proponga un'altra denominazione.

6. Il servizio previsto all'articolo 30. 1. *b*) deve assicurare la comunicazione agli altri servizi delle informazioni relative alle denominazioni delle varietà, particolarmente in relazione al deposito, alla registrazione e alla cancellazione di denominazioni. Ogni servizio previsto dall'articolo 30. 1. *b*) può trasmettere le proprie eventuali osservazioni sulla registrazione di una denominazione al servizio che ha comunicato tale denominazione.

7. Colui che, in uno degli Stati dell'Unione, procede alla messa in vendita o alla commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa di una varietà protetta in tale Stato è tenuto ad utilizzare la denominazione di tale varietà, anche dopo la scadenza della protezione di tale varietà, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4, diritti anteriori non si oppongano a tale utilizzazione.

8. Quando una varietà viene offerta in vendita o commercializzata, è permesso associare un marchio di fabbrica o di commer-

cio, una denominazione commerciale o una indicazione similare, alla denominazione di varietà registrata. Ove una tale indicazione venga così associata, la denominazione deve essere tuttavia facilmente riconoscibile.

ARTICOLO 14.

(Protezione indipendente delle misure che regolamentano la produzione, il controllo e la commercializzazione).

1. Il diritto riconosciuto al ritrovatore secondo le disposizioni della presente Convezione e indipendente dalle misure adottate in ogni Stato dell'Unione in vista di regolamentarvi la produzione, il controllo e la commercializzazione delle sementi e piante.

2. Tuttavia, queste ultime misure dovranno evitare, per quanto possibile, di porre ostacoli all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 15.

(Organi dell'Unione).

Gli organi permanenti dell'Unione sono:

a) il Consiglio;

b) il Segretariato generale, denominato Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali.

ARTICOLO 16.

(Composizione del Consiglio: numero dei voti).

1. Il Consiglio e composto dei rappresentanti degli Stati dell'Unione. Ogni Stato dell'Unione nomina un rappresentanti al Consiglio ed un supplente.

2. I rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o da consulenti.

3. Ogni Stato dell'Unione dispone di un voto in seno al Consiglio.

ARTICOLO 17.

(Osservatori ammessi alle riunioni del Consiglio).

1. Gli Stati non membri dell'Unione, firmatari del presente Atto, sono invitati quali osservatori alle riunioni del Consiglio.

2. A tali riunioni possono anche essere invitati altri osservatori o esperti.

ARTICOLO 18.

(Presidente e vice presidenti del Consiglio).

1. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e un primo vice presidente. Può inoltre eleggere altri vice presidenti. Il primo vice presidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento.

2. La durata del mandato del Presidente e di tre anni.

ARTICOLO 19.

(Sessioni del Consiglio).

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del proprio Presidente.

2. Il Consiglio tiene una sessione ordinaria una volta all'anno. Inoltre, il Presidente puo riunire il Consiglio di propria iniziativa; egli è tenuto a riunirlo entro un termine di tre mesi quando almeno un terzo degli Stati dell'Unione ne abbia fatto richiesta.

ARTICOLO 20.

(Regolamento interno del Consiglio; regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione).

Il Consiglio fissa il proprio regolamento interno e il regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione.

ARTICOLO 21.

(Compiti del Consiglio).

I compiti del Consiglio sono i seguenti:

a) studiare le misure atte ad assicurare la salvaguardia e a favorire lo sviluppo dell'Unione;

b) nominare il Segretario Generale e, se lo si ritiene necessario, un vice Segretario Generale; stabilire le condizioni della loro assunzione;

c) esaminare il rapporto annuale di attività dell'Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima;

d) dare al Segretario Generale, le cui attribuzioni sono fissate nell'articolo 23, ogni direttiva necessaria all'adempimento dei compiti dell'Unione;

e) esaminare e approvare il bilancio dell'Unione e fissare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, il contributo di ogni Stato dell'Unione;

f) esaminare e approvare i conti presentati dal Segretario Generale;

g) fissare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, la data e il luogo delle conferenze previste dal detto articolo e adottare le misure necessarie alla loro preparazione;

h) in generale, prendere tutte le decisioni in vista del buon funzionamento dell'Unione.

ARTICOLO 22.

(*Maggioranze richieste per le decisioni del Consiglio*).

Ogni decisione del Consiglio viene presa alla maggioranza semplice dei membri presenti e votanti; tuttavia, ogni decisione del Consiglio in virtù degli articoli 4. 4, 20, 21. *e*), 26. 5. *b*), 27. 1, 28. 3 o 32. 3 viene presa alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti. L'astensione non viene considerata come voto.

ARTICOLO 23.

(*Compiti dell'ufficio dell'Unione, responsabilità del Segretario Generale; nomina dei funzionari*).

1. L'Ufficio dell'Unione esegue tutti i compiti che gli sono affidati dal Consiglio. Detto Ufficio è diretto dal Segretario Generale.

2. Il Segretario Generale è responsabile davanti al Consiglio; egli assicura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio. Sottopone inoltre il bilancio alla approvazione del Consiglio e ne assicura l'esecuzione. Egli rende conto, annualmente, al Consiglio della propria gestione e presenta ad esso un rapporto sulle attività e la situazione finanziaria dell'Unione.

3. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 21. *b*), le condizioni di nomina e di impiego dei membri del personale necessario al buon funzionamento dell'Ufficio dell'Unione sono fissate dal regolamento amministrativo e finanziario previsto dall'articolo 20.

ARTICOLO 24.

(*Statuto giuridico*).

1. L'Unione ha personalità giuridica.

2. L'Unione gode, sul territorio di ogni Stato dell'Unione, conformemente alle leggi di tale Stato, della capacità giuridica necessaria per raggiungere il proprio obiettivo e per esercitare le proprie funzioni.

3. L'Unione conclude un Accordo di sede con la Confederazione elvetica.

ARTICOLO 25.

(*Verifica dei conti*).

La verifica dei conti dell'Unione è assicurata, secondo le modalità previste dal regolamento amministrativo e finanziario di cui all'articolo 20, da uno degli Stati dell'Unione. Tale Stato viene, col suo consenso, designato dal Consiglio.

ARTICOLO 26.

(*Finanze*).

1. Le spese dell'Unione sono coperte:

dai contributi annuali degli Stati dell'Unione;

dalla remunerazione di prestazione di servizi;

da introiti vari.

2. *a*) La quota di ogni Stato dell'Unione rispetto all'ammontare totale dei contributi annui è determinata con riferimento all'ammontare totale delle spese da coprire con l'aiuto dei contributi degli Stati dell'Unione e al numero di unità di contributi ad esso applicabile ai sensi del paragrafo 3. La detta quota viene calcolata conformemente al paragrafo 4.

b) Il numero delle unità di contributo è espresso in numeri interi o in frazioni di unità, purché tale numero non sia inferiore ad un quinto.

3. *a*) Per quanto riguarda ogni Stato facente parte dell'Unione alla data in cui il presente Atto entra in vigore nei confronti di tale Stato, il numero delle unità di contributo ad esso applicabile è lo stesso che gli era applicabile, immediatamente prima di detta data, a norma della Convenzione del 1961, modificata con l'Atto aggiuntivo del 1972.

b) Per quanto concerne ogni altro Stato, questi indica, al momento della propria adesione alla Unione, in una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale, il numero di unità di contributo ad esso applicabile.

c) Ogni Stato dell'Unione può, in ogni momento, indicare, in una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale, un numero di unità di contributo diverso da quello ad esso applicabile in virtù delle precedenti lettere *a)* o *b)*. Ove tale dichiarazione venga fatta nel corso dei primi sei mesi dell'anno civile, essa acquista efficacia all'inizio dell'anno civile seguente; in caso contrario, acquista efficacia all'inizio del secondo anno civile che segue l'anno nel corso del quale viene fatta.

4. *a)* Per ogni esercizio finanziario, l'ammontare di una unità di contributo e uguale all'ammontare totale delle spese da coprire nel corso di tale esercizio con l'aiuto dei contributi degli Stati dell'Unione diviso per il numero totale di unità applicabile a tali Stati.

b) L'ammontare del contributo di ogni Stato dell'Unione e uguale all'ammontare di un'unità di contributo moltiplicato per il numero di unità applicabile a tale Stato.

5. *a)* Uno Stato dell'Unione in ritardo nel pagamento dei suoi contributi non puo, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo *b)*, esercitare il proprio diritto di voto in seno al Consiglio se l'ammontare dei suoi arretrati e uguale o superiore a quello dei contributi di cui è debitore per i due ultimi anni completi che sono trascorsi. La sospensione del diritto di voto non esime tale Stato dai propri obblighi e non lo priva degli altri diritti derivanti dalla presente Convenzione.

b) Il Consiglio puo autorizzare il detto Stato a conservare l'esercizio del proprio diritto di voto per tutto il tempo in cui esso ritenga che il ritardo risulti da circostanze eccezionali ed inevitabili.

Articolo 27.

(Revisione della Convenzione).

1. La presente Convenzione puo essere modificata da una Conferenza degli Stati dell'Unione. La convocazione di una tale Conferenza viene decisa dal Consiglio.

2. La conferenza delibera validamente solo se almeno la metà degli Stati dell'Unione vi sono rappresentati. Per essere adottato, il testo modificato della Convenzione deve raccogliere la maggioranza dei cinque sesti degli Stati dell'Unione rappresentati alla Conferenza.

ARTICOLO 28.

(Lingue utilizzate dall'Ufficio e nel corso delle riunioni del Consiglio).

1. Le lingue francese, tedesca e inglese sono utilizzate dall'Ufficio dell'Unione nell'adempimento dei suoi compiti.

2. Le riunioni del Consiglio nonché le Conferenze di revisione si tengono in queste tre lingue.

3. Il Consiglio può decidere, in caso di necessità, che vengano utilizzate altre lingue.

ARTICOLO 29.

(Accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali).

Gli Stati dell'Unione si riservano il diritto di concludere fra loro accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali, nella misura in cui tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 30.

(Applicazione della Convenzione sul piano nazionale; accordi particolari per l'utilizzazione in comune dei servizi incaricati dell'esame).

1. Ogni Stato dell'Unione adotta tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione e, in particolare:

a) prevede i ricorsi legali del caso che permettano di difendere efficacemente i diritti previsti dalla presente Convenzione;

b) stabilisce un servizio speciale di protezione dei ritrovati vegetali o incarica di tale protezione un servizio già esistente;

c) assicura la comunicazione al pubblico delle informazioni relative a tale protezione e almeno la pubblicazione periodica dell'elenco dei titoli di protezione rilasciati.

2. Possono venir conclusi Accordi particolari tra i servizi competenti degli Stati dell'Unione in vista dell'utilizzazione in comune dei servizi incaricati di procedere all'esame delle varietà previsto dall'articolo 7, e alla raccolta delle collezioni e documenti di riferimento necessari.

3. Resta inteso che al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato deve essere in grado, conformemente alla propria legislazione interna, di dare efficacia alle disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 31.

(Firma).

Il presente Atto e aperto alla firma di ogni Stato dell'Unione e di ogni altro Stato che sia stato rappresentato alla Conferenza diplomatica che ha adottato il presente Atto. Esso resta aperto alla firma sino al 31 ottobre 1979.

ARTICOLO 32.

(Ratifica, accettazione o approvazione; adesione).

1. Ogni Stato esprime il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Atto mediante il deposito;

a) di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione se ha firmato il presente Atto, o

b) di uno strumento di adesione se non ha firmato il presente Atto.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale.

3. Ogni Stato che non sia membro dell'Unione e che non abbia firmato il presente Atto chiede, prima di depositare il proprio strumento di adesione, il parere del Consiglio sulla conformità della propria legislazione alle disposizioni del presente Atto. Se la decisione che funge da parere è positiva, lo strumento di adesione puo essere depositato.

ARTICOLO 33.

(Entrata in vigore; impossibilità di aderire ai testi precedenti).

1. Il presente Atto entra in vigore un mese dopo che saranno state soddisfatte le due condizioni seguenti:

a) il numero degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositati sia almeno di cinque;

b) almeno tre dei detti strumenti siano depositati da Stati parti della Convenzione del 1961.

2. Nei confronti di ogni Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo che siano state soddisfatte le condizioni previste dal paragrafo 1. *a)* e *b)*, il presente Atto entra in vigore un mese dopo il deposito del proprio strumento.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto conformemente al paragrafo 1 , nessuno Stato può più aderire alla Convenzione del 1961 modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972.

ARTICOLO 34.

(Rapporti fra Stati vincolati da testi diversi).

1. Ogni Stato dell'Unione che, alla data d'entrata in vigore del presente Atto nei propri confronti, sia vincolato dalla Convenzione del 1961 modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972 continua ad applicare, nei suoi rapporti con ogni altro Stato dell'Unione, non vincolato dal presente Atto, la detta Convenzione modificata dal detto Atto aggiuntivo sino a che il presente Atto non entri in vigore anche nei confronti dell'altro Stato.

2. Ogni Stato dell'Unione, non vincolato dal presente Atto (« il primo Stato ») può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale, che applicherà la Convenzione del 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972, nei propri rapporti con ogni Stato vincolato dal presente Atto che divenga membro dell'Unione, ratificando, accettando o approvando il presente Atto o aderendo ad esso (« il secondo Stato »). Dalla scadenza di un termine di un mese a partire dalla data di tale notifica e sino all'entrata in vigore del presente Atto nei propri confronti, il primo Stato applica la Convenzione del 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972 nei propri rapporti con il secondo Stato, mentre quest'ultimo applica il presente Atto nei suoi rapporti con il primo Stato.

ARTICOLO 35.

(Comunicazioni relative ai generi e alle specie protette; informazioni da pubblicare).

1. All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Atto o di adesione a quest'ultimo, ogni Stato che non sia già membro dell'Unione notifica al Segretario Generale l'elenco dei generi e delle specie ai quali esso applicherà, al momento dell'entrata in vigore del presente Atto nei suoi confronti, le disposizioni della presente Convenzione.

2. Il Segretario Generale pubblica, sulla base di comunicazioni ricevute dallo Stato dell'Unione interessato, informazioni su:

a) ogni estensione dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione ad altri generi e specie dopo l'entrata in vigore del presente Atto nei suoi confronti;

b) ogni utilizzazione della facoltà prevista dall'articolo 3.3 ;

c) l'utilizzazione di ogni facoltà accordata dal Consiglio in virtù dell'articolo 4.4 o 5 ;

d) ogni utilizzazione della facoltà prevista dalla prima frase dell'articolo 5.4, precisando la natura dei diritti più estesi e specificando i generi e le specie cui si applicano tali diritti;

e) ogni utilizzazione della facoltà prevista dalla seconda frase dell'articolo 5.4 ;

f) il fatto che la legge di tale Stato contenga una disposizione consentita in virtù dell'articolo 6.1. *b*) i) e la durata del termine accordato;

g) la durata del termine previsto dall'articolo 8, se tale termine e superiore ai quindici o ai diciotto anni, a seconda del caso, previsti dal detto articolo.

ARTICOLO 36.

(*Territori*).

1. Ogni Stato puo dichiarare nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o può informare il Segretario Generale per iscritto in ogni momento successivo, che il presente Atto è applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o notifica.

2. Ogni Stato che abbia fatto una tale dichiarazione o effettuato una tale notifica puo, in ogni momento, notificare al Segretario Generale che il presente Atto cessa di essere applicabile a tutti o a parte di tali territori.

3. *a*) Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 1 acquista efficacia alla stessa data della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione nel cui strumento sia stata inclusa, e ogni notifica effettuata in virtù di tale paragrafo acquista efficacia tre mesi dopo la sua notifica da parte del Segretario Generale.

b) Ogni notifica effettuata in virtù del paragrafo 2 acquista efficacia dodici mesi dopo la sua ricezione da parte del Segretario Generale.

ARTICOLO 37.

(*Deroga in caso di protezione sotto due forme*).

1. Fatte salve le disposizioni dellarticolo 2.1 ogni Stato che, prima della scadenza del termine nel corso del quale il presente Atto resta aperto alla firma, preveda la protezione sotto le varie forme di cui all'articolo 2.1 per uno stesso genere o una stessa specie, puo continuare a prevederla se, al momento della firma del presente Atto o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Atto, o di adesione a quest'ultimo, notifica tale evento al Segretario Generale.

2. Ove venga richiesta la protezione in uno Stato dell'Unione cui si applichi il paragrafo 1, in virtù della legislazione sui brevetti, il detto Stato può malgrado le disposizioni dell'articolo 6.1. *a*) e *b*) e dell'articolo 8, applicare i criteri di brevettabilità e la durata di protezione della legislazione sui brevetti alle varietà protette in base a tale legge.

Il detto Stato può, in ogni momento, notificare al Segretario generale il ritiro della propria notifica fatta conformemente al paragrafo 1. Un tale ritiro acquista efficacia alla data indicata da tale Stato nella propria notifica di ritiro.

ARTICOLO 38.

(*Limitazione transitoria dell'esigenza di novità*).

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, ogni Stato dell'Unione ha la facoltà, senza che ne derivino obblighi per gli altri Stati dell'Unione, di limitare l'esigenza di novità prevista dall'articolo summenzionato, per quanto attiene alle varietà di recente creazione esistenti al momento in cui il detto Stato applica per la prima volta le disposizioni della presente Convenzione al genere o alla specie cui appartengono tali varietà.

ARTICOLO 39.

La presente Convenzione non può in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti sia in virtù delle legislazioni nazionali degli Stati dell'Unione, sia in conseguenza di accordi intervenuti fra questi Stati.

ARTICOLO 40.

(*Riserve*).

Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

ARTICOLO 41.

(*Durata e denuncia della Convenzione*).

1. La presente Convenzione viene conclusa senza limitazione di durata.

2. Ogni Stato dell'Unione può denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il Segretario Generale comunica senza indugio la ricezione di detta notifica a tutti gli Stati dell'Unione.

3. La denuncia prende effetto allo scadere dell'anno civile che segue l'anno in cui la notifica e stata ricevuta dal Segretario Generale.

4. La denuncia non potrebbe in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti, nei confronti di una varietà, nel quadro della presente Convenzione, prima della data in cui la denuncia prende effetto.

Articolo 42.

(Lingue; funzioni del depositario).

1. Il presente atto e firmato in un solo esemplare originale nelle lingue: francese, inglese e tedesca, il testo francese facente fede in caso di divergenza fra i testi. Il detto esemplare viene depositato presso il Segretario Generale.

2. Il Segretario Generale trasmette due copie certificate conformi del presente Atto ai Governi degli Stati rappresentati alla Conferenze diplomatica che l'ha adottato, nonché al Governo di ogni altro Stato che ne faccia richiesta.

3. Il Segretario Generale redige, previa consultazione dei Governi degli Stati interessati che erano rappresentati alla detta Conferenza, testi ufficiali nelle lingue araba, spagnola, italiana, giapponese e olandese, nonché nelle altre lingue che il Consiglio potrà indicare.

4. Il Segretario Generale fa registrare il presente atto presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario Generale notifica ai Governi degli Stati dell'Unione e degli Stati che, senza essere membri dell'Unione, erano rappresentati alla Conferenza che ha adottato il presente Atto, le firme del presente Atto, il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni notifica ricevuta in virtù degli articoli: 34.2, 36.1 o 2, 37.1 o 3 o 41.2 e ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 31. 1.

(seguono le firme).

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 745):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 26 maggio 1984.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 luglio 1984, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 gennaio 1985.

Relazione scritta annunciata il 20 febbraio 1985 (atto n. 745/A - relatore: sen. VELLA).

Esaminato in aula e approvato il 5 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2639):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 aprile 1985, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 19 giugno 1985.

Relazione scritta annunciata il 18 luglio 1985 (atto n. 2639/A - relatore: on. PORTATADINO).

Esaminato in aula il 25 settembre 1985 e approvato il 26 settembre 1985.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **621.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e il Governo della Gran Bretagna relative alla regolazione della controversia «Eredi professor Pestarini», firmate a Roma il 9 e il 24 marzo 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note fra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito relative alla regolazione della controversia «Eredi professor Pestarini», firmate a Roma il 9 e il 24 marzo 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità allo scambio di note stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

TESTO DELLE NOTE

N. 167/247

Roma, li 9 marzo 1976

S. E. Sir Guy Elwin MILLARD
Ambasciatore di S. M. Britannica

ROMA

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di far riferimento alla questione sorta in merito alla domanda degli eredi del defunto professor Pestarini, che l'Agente del Governo italiano ha presentato il 12 marzo 1968 alla Commissione di Conciliazione italo-britannica, con riferimento agli articoli 81 e 83 e all'Allegato XVI del Trattato di pace.

Come è noto a Vostra Eccellenza, il Governo del Regno Unito sostiene che qualsiasi reclamo del professor Pestarini e dei suoi eredi in base alle disposizioni della Sezione 29 della United Kingdom Patents and Designs Act 1907 (Legge del Regno Unito sui brevetti e disegni del 1907) e relativi emendamenti non rientra nelle disposizioni dell'articolo 81 e dell'Allegato XVI del Trattato, e che il Governo italiano ha rinunciato, in base all'articolo 76, a qualsiasi diritto che il professor Pestarini o i suoi eredi avrebbero altrimenti potuto vantare.

Inoltre, il Governo del Regno Unito ha assunto la posizione che la disputa tra i Governi del Regno Unito e dell'Italia circa tale interpretazione degli articoli 76 e 81 e dell'Allegato XVI non rientra tra quelle cui possano applicarsi le disposizioni dell'articolo 83 e che di conseguenza il Governo del Regno Unito non ha alcun obbligo di riattivare il meccanismo della Commissione di Conciliazione.

Poichè non è stato possibile risolvere la disputa con negoziati diretti, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano propone, in via eccezionale:

a) che la disputa concernente la domanda degli eredi del defunto professor Pestarini venga rimessa alla Commissione di Conciliazione italo-britannica e che alla Commissione stessa venga dato il potere di decidere la questione di sostanza in conformità alle disposizioni del Trattato di pace, come se si trattasse di una disputa tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di cui alle disposizioni dell'articolo 83 del Trattato di pace, ma senza pregiudizio per nessuna questione di diritto o di fatto che eventualmente possa essere sottoposta alla Commissione dalle due parti;

b) che, nonostante le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 83, la Commissione avrà il potere discrezionale di condannare il Governo soccombente al pagamento delle spese del procedimento, ivi incluse quelle riguardanti il membro e l'Agente dell'altro Governo;

c) che la decisione della Commissione, anche per quanto riguarda le spese, sia definitiva e vincolante per tutte le parti.

Ho l'onore di proporre che, se Vostra Eccellenza concorda, la presente Nota, insieme alla risposta di Vostra Eccellenza che confermi che quanto sopra viene accettato dal Governo del Regno Unito, siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia. Tale Accordo entrerà provvisoriamente in vigore subito ed entrerà in vigore definitivamente non appena saranno completate tutte le formalità richieste dai sistemi costituzionali dei due Paesi.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

N. Varvesi

24 march 1976

The Agent General of
the Italian Government for
the International Conciliation Commissions
Ministry of Foreign Affairs

ROME

Your Excellency

I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note No. 167/247 of 9 March which in translation reads as follows:

« Mr. Ambassador

I have the honour to refer to the question which has arisen concerning the claim of the heirs of Professor Pestarini, deceased, which the Agent of the Italian Government submitted to the Anglo-Italian Conciliation Commission on 12 March 1968, with reference to Articles 81 and 83 and Annex XVI of the Treaty of Peace.

As Your Excellency is aware, the Government of the United Kingdom have maintained that any claim by Professor Pestarini or his heirs for payment under the provisions of Section 29 of the United Kingdom Patents and Designs Act 1907, or as amended, does not fall within Art. 81 and Annex XVI of the Treaty and that any right of such claim which Professor Pestarini or his heirs might otherwise have had has been waived by the Italian Government under Art. 76.

Furthermore, the Government of the United Kingdom has taken the position that the dispute between the Governments of the United Kingdom and Italy as to this interpretation of Articles 76 and 81 and of Annex XVI is not one to which the provisions of Article 83 can be applied and consequently that the Government of the United Kingdom are not under any obligation to reactivate the machinery of the Conciliation Commission.

Since it has not been possible to settle this dispute by means of direct negotiations I have the honour to inform Your Excellency that the Government of the Italian Republic propose, as an exceptional case:

a) that this dispute concerning the claim of the heirs of the deceased Professor Pestarini shall be referred to the Anglo-Italian Conciliation Commission and that the Commission shall be invested with power to decide the issue of substance in accordance with the provisions of the Treaty of Peace, as if it were a dispute between the Italian Government and the United Kingdom Government falling within the provisions of Article 83 of the Treaty of Peace, but without prejudice to any contention of law or fact which may subsequently be put forward in the proceedings before the Commission by either side;

b) that, notwithstanding the provisions of paragraph 4 of Article 83, the Commission shall have a discretion to require the Government against which their decision is made to pay the costs of the proceedings, including the costs of the member and agent of the other Government;

c) that the decision of the Commission and any order which it shall make as to costs shall be definitive and binding on all the parties to the dispute.

I have the honour to propose that, if Your Excellency agrees, the present Note together with Your Excellency's reply confirming that the foregoing is accepted by the Government of the United Kingdom, shall be regarded as constituting an Agreement between our two Governments on this matter. This Agreement will enter into force provisionally forthwith and will enter into force definitively as soon as all the formalities required by the constitutional systems of the two countries have been completed.

I avail myself of the opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

The Agent General
(signed) N. Varvesi »

I have the honour to inform Your Excellency that Her Majesty's Government agree to the proposals contained in the above-mentioned Note and therefore consider that Your Excellency's Note and the present reply place formally on record the Agreement of the two Governments in this matter.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

G. E. Millard
Her Majesty's Ambassador

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

All'Agente Generale del Governo
italiano per le Commissioni di
conciliazione internazionale
Ministero degli affari esteri

ROMA

24 marzo 1976

Vostra Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza n. 167/247 del 9 marzo, del seguente tenore:

(*omissis*)

Ho l'onore di informare l'Eccellenza Vostra che il Governo di Sua Maestà accetta le proposte contenute nella Nota che precede e pertanto conferma che la Nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta costituiscono un Accordo fra i nostri due Governi in questa materia.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

G. E. MILLARD
Ambasciatore di S. M. Britannica

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 965):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Andreotti) il 5 ottobre 1984.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 novembre 1984, con pareri delle commissioni 2ª e
Esaminato dalla 3ª commissione il 16 gennaio 1985.
Relazione scritta annunciata il 5 marzo 1985 (atto n. 965/A - relatore: sen. Spitella).
Esaminato in aula e approvato il 5 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2643):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 marzo 1985, con pareri delle commissioni IV e X
Esaminato dalla III commissione il 22 maggio 1985.
Relazione scritta annunciata il 27 giugno 1985 (atto n. 2643/A - relatore: on. Portatadino).
Esaminato in aula il 25 settembre 1985 e approvato il 26 settembre 1985.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **622.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e l'AIEA per la modifica dell'annesso I dell'accordo di sede relativo al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 3 e il 30 maggio 1983.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra l'Italia e l'AIEA per la modifica dell'annesso I dell'accordo di sede relativo al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 3 e il 30 maggio 1983.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dallo scambio di lettere stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY

250-H3.11

3 May 1983

Sir,

I have the honour to refer to the Agreement between the International Atomic Energy Agency and the Government of the Republic of Italy concerning the Seat of the International Centre for Theoretical Physics and your letter dated 6 December 1982 concerning the availability of an additional building constructed by the Italian authorities for the purposes of the ICTP.

I understand that the use of this building will be transferred to the IAEA under the same terms and conditions as applicable to the original building, as contained in the above mentioned Agreement. I propose for this purpose the following addition to Annex I of the said Agreement, after having numbered the existing text as "1":

"2. The land covering a total of 7,312 square meters registered in the Trieste municipal land register under numbers 2047, 2048, 2049/1, 2050/1, 2050/2, 2050/3, 2051, 2052, 2053, 2055 (partly), 2056/2, 2057, 2058, 2059 (partly), 2060, 2062 (partly), 2063/1, 2065/2, 2066, and the building erected on this land comprising three floors with a total area of 2,933 square meters are also included in the seat of the Centre".

I further propose that, if your Government accepts the proposal made above, this letter and your reply confirming such acceptance shall constitute an agreement between the International Atomic Energy Agency and the Government of Italy amending Annex I of the Agreement between them concerning the Seat of the International Centre for Theoretical Physics. The present Agreement will come into force on the date on which the Italian instrument of ratification will be handed over to the IAEA.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

HANS BLIX
Director General

The Resident Representative
of Italy to the IAEA
Permanent Mission of Italy
Rennweg 27
A-1030 Vienna

Vienna, 30 May 1983

Sir,

I have the honour to confirm receipt of your letter no. 250-H3.11 dated 3 May 1983 of the following text:

«I have the honour to refer to the Agreement between the International Atomic Energy Agency and the Government of the Republic of Italy concerning the Seat of the International Centre for Theoretical Physics and your letter dated 6 December 1982 concerning the availability of an additional building constructed by the Italian authorities for the purposes of the ICTP.

I understand that the use of this building will be transferred to the IAEA under the same terms and conditions as applicable to the original building, as contained in the above mentioned Agreement. I propose for this purpose the following addition to Annex I of the said Agreement, after having numbered the existing text as "1":

"2. The land covering a total of 7,312 square meters registered in the Trieste municipal land register under numbers 2047, 2048, 2049/1, 2050/1, 2050/2, 2050/3, 2051, 2052, 2053, 2055 (partly), 2056/2, 2057, 2058, 2059 (partly), 2060, 2062 (partly), 2063/1, 2065/2, 2066, and the building erected on this land comprising three floors with a total area of 2,933 square meters are also included in the seat of the Centre".

I further propose that, if your Government accepts the proposal made above, this letter and your reply confirming such acceptance shall constitute an agreement between the International Atomic Energy Agency and the Government of Italy amending Annex I of the Agreement between them concerning the Seat of the International Centre for theoretical physics. The present Agreement will come into force on the date on which the Italian instrument of ratification will be handed over to the IAEA.

Accept. Sir, the assurances of my highest consideration».

I have the honour to confirm the agreement of my Government on what precedes.

Please accept, Sir, the expression of my highest consideration.

GIROLAMO NISIO
Resident Representative of Italy
to the IAEA

Mr. HANS BLIX
Director General
IAEA
Vienna

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

3 Maggio 1983

Rif.: 250-H3.11

Signore,

ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ed il Governo della Repubblica italiana riguardante la sede del Centro internazionale di fisica teorica (ICTP) e la Vostra lettera del 6 dicembre 1982 riguardante la disponibilità di un ulteriore edificio costruito dalle autorità italiane per gli scopi dell'ICTP.

Resta inteso che l'uso di detto edificio verrà trasferito all'AIEA in base agli stessi termini e condizioni applicabili all'edificio originario, come stabilito nel succitato Accordo. Propongo che a tale scopo, dopo aver assegnato al testo esistente il n. «1», venga aggiunto all'Annesso I del succitato Accordo il seguente paragrafo:

> «2. Il terreno che si estende su di un'area complessiva di 7.312 metri quadri, iscritto nel Registro catastale municipale di Trieste sotto i numeri 2047, 2048, 2049/1, 2050/1, 2050/2, 2050/3, 2051, 2052, 2053, 2055 (parziale), 2056/2, 2057, 2058, 2059 (parziale), 2060, 2062 (parziale), 2063/1, 2065/2, 2066, unitamente all'edificio costruito su tale terreno che comprende tre piani, con una superficie totale di 2.933 metri quadri, vengono altresì inclusi nella sede del Centro».

Propongo inoltre che, se il Suo Governo accetta la proposta di cui sopra, la presente lettera e la sua risposta che conferma tale accettazione costituiscano un accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ed il Governo italiano che emenda l'Annesso I dell'Accordo esistente tra loro relativo alla sede del Centro internazionale di fisica teorica. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui lo strumento di ratifica italiano sarà consegnato all'AIEA.

La prego di voler accettare i sensi della mia più alta considerazione.

HANS BLIX
Direttore generale

Al Rappresentante permanente
dell'Italia presso l'AIEA
Rappresentanza permanente d'Italia
Rennweg 27
A-1030 Vienna

Vienna, 30 maggio 1983

Signore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera n. 250-H3.11 in data 3 maggio 1983 il cui testo è il seguente:

«Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ed il Governo della Repubblica italiana riguardante la sede del Centro internazionale di fisica teorica (ICTP) e la Vostra lettera del 6 dicembre 1982 riguardante la disponibilità di un ulteriore edificio costruito dalle autorità italiane per gli scopi dell'ICTP.

Resta inteso che l'uso di detto edificio verrà trasferito all'AIEA in base agli stessi termini e condizioni applicabili all'edificio originario, come stabilito nel succitato Accordo. Propongo che a tale scopo, dopo aver assegnato al testo esistente il n. "1", venga aggiunto all'Annesso I del succitato Accordo il seguente paragrafo:

"2. Il terreno che si estende su di un'area complessiva di 7.312 metri quadri, iscritto nel Registro catastale municipale di Trieste sotto i numeri 2047, 2048, 2049/1, 2050/1, 2050/2, 2050/3, 2051, 2052, 2053, 2055 (parziale), 2056/2, 2057, 2058, 2059 (parziale), 2060, 2062 (parziale), 2063/1, 2065/2, 2066, unitamente all'edificio costruito su tale terreno che comprende tre piani, con una superficie totale di 2.933 metri quadri, vengano altresì inclusi nella sede del Centro".

Propongo inoltre che, se il Suo Governo accetta la proposta di cui sopra, la presente lettera e la sua risposta che conferma tale accettazione costituiscano un accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ed il Governo italiano che emenda l'Annesso I dell'Accordo esistente tra loro relativo alla sede del Centro internazionale di fisica teorica. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui lo strumento di ratifica italiano sarà consegnato all'AIEA.

La prego di voler accettare i sensi della mia più alta considerazione».

Ho l'onore di confermare l'accordo del mio Governo su quanto precede.

La prego di voler accettare i sensi della mia più alta considerazione.

GIROLAMO NISIO
Rappresentante permanente d'Italia
presso l'AIEA

Sig. HANS BLIX
Direttore Generale
AIEA
Vienna

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1048):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 7 dicembre 1984.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 gennaio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 13 marzo 1985.
Relazione scritta annunciata il 7 maggio 1985 (atto n. 1048/A - relatore: sen. SPITELLA).
Esaminato in aula e approvato il 21 maggio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2896):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 giugno 1985, con pareri delle commissioni I, V e VIII.
Esaminato dalla III commissione il 17 luglio 1985.
Relazione scritta annunciata il 25 luglio 1985 (atto n. 2896/A - relatore: on. BONALUMI).
Esaminato in aula il 25 settembre 1985 e approvato il 26 settembre 1985.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **623.**

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976;

b) la convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo 1 con decorrenza dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 14 e dall'articolo 20.

Art. 3.

Con delibera adottata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la commissione di cui all'articolo 4 della presente legge, al fine di assicurare sul territorio nazionale un regime uniforme di protezione degli animali da allevamento e da macello, sono emanate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, norme di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in base ai princìpi contenuti nelle convenzioni europee di cui all'articolo 1, nonché nelle raccomandazioni approvate dal comitato di cui all'articolo 8 della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) caratteristiche degli impianti;
b) igiene dell'alimentazione;
c) accudimento;
d) adempimento a carico dei privati;
e) attività relative alla macellazione;
f) autorizzazioni e vigilanza nelle materie sopra indicate.

Art. 4.

È istituita con decreto del Ministro della sanità una commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, con funzioni consultive, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità o da un funzionario da lui delegato e composta come segue:

a) tre funzionari del Ministero della sanità di cui uno in rappresentanza del direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica;

b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) due docenti universitari designati dal Ministero della pubblica istruzione;

d) un rappresentante del Consiglio sanitario nazionale;

e) un rappresentante del Consiglio superiore di sanità;

f) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

g) tre esperti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281;

h) cinque esperti designati dagli enti aventi come finalità la protezione degli animali;

i) un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa;

l) un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori;

m) un esperto designato dagli istituti zooprofilattici sperimentali;

n) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.

Per ogni membro effettivo è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

Il Ministro della sanità può nominare esperti per l'approfondimento di specifici problemi tecnici.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

I membri della commissione rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

La commissione di cui al presente articolo deve riunirsi almeno due volte l'anno.

La commissione ha il compito di esaminare la situazione degli allevamenti e dei macelli presentata dalle regioni ogni triennio e di elaborare e proporre soluzioni adeguate per la emanazione di norme tecniche concernenti gli aspetti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'articolo precedente.

Art. 5.

Per le violazioni delle sottoelencate norme delle convenzioni di cui all'articolo 1 saranno comminate con leggi regionali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, comprese tra i limiti minimo e massimo di seguito indicati:

da L. 100.000 a L. 1.000.000 a chiunque procuri agli animali sofferenze o dolori inutili in violazione dell'articolo 6 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme dell'articolo 3, comma secondo, dell'articolo 4, comma secondo, dell'articolo 7, commi secondo, terzo e ottavo, della convenzione sulla protezione degli animali da macello;

da L. 300.000 a L. 3.000.000 a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all'articolo 5 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'articolo 3, comma primo,

dall'articolo 4, comma primo, dall'articolo 6, dall'articolo 7, commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo, dall'articolo 8 e dall'articolo 9 della convenzione sulla protezione degli animali da macello;

da L. 500.000 a L. 5.000.000 a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la libertà di movimento e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati all'articolo 4 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'articolo 4, comma terzo, e dagli articoli 5, 12, 13, 14, 15, e 16 della convenzione sulla protezione degli animali da macello.

Art. 6.

Ai fini di cui alla presente legge le competenti amministrazioni regionali possono avvalersi dell'opera di associazioni di volontariato che perseguono fini analoghi, secondo le modalità previste dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

CONVENTION EUROPEENNE
SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX
DANS LES ELEVAGES

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant qu'il est souhaitable d'adopter des dispositions communes pour protéger les animaux dans les élevages, en particulier dans les systèmes modernes d'élevage intensif,

Sont convenus de ce qui suit:

TITRE I

Principes généraux

Article 1

La présente Convention s'applique à l'alimentation, aux soins et au logement des animaux, en particulier dans les systèmes modernes d'élevage intensif. Au sens de la présente Convention, on entend par «animaux» ceux qui sont élevés ou gardés pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peaux, de fourrures ou à d'autres fins agricoles et par «systèmes modernes d'élevage intensif» ceux qui utilisent surtout des installations techniques exploitées principalement à l'aide de dispositif automatiques.

Article 2

Chaque Partie Contractante donne effet aux principes de protection des animaux fixés dans la présente Convention aux articles 3 à 7.

Article 3

Tout animal doit bénéficer d'un logement, d'une alimentation et des soins qui — compte tenu de son espèce, de son degré de développement, d'adaptation et de domestication — sont appropriés à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques.

Article 4

1. La liberté de mouvement propre à l'animal, compte tenu de son espèce et conformément à l'experience acquise et aux connaissances scien-

tifiques, ne doit pas être entravée de manière à lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.

2. Lorsqu'un animal est continuellement ou habituellement attaché, enchaîné ou maintenu, il doit lui être laissé un espace approprié à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques.

Article 5

L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la circulation d'air, l'aération du logement de l'animal et les autres conditions ambiantes telles que la concentration des gaz ou l'intensité du bruit, doivent — compte tenu de son espéce, de son degré de développement, d'adaptation et de domestication — être appropriés à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques.

Article 6

Aucun animal ne doit être alimenté de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles et son alimentation ne doit pas contenir de substances qui puissent lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.

Article 7

1. La condition et l'état de santé de l'animal doivent faire l'objet d'une inspection approfondie à des intervalles suffisants pour éviter des souffrances inutiles, soit au moins una fois par jour dans le cas d'animaux gardés dans des systémes modernes d'élevage intensif.

2. Les installations techniques dans les systèmes modernes d'élevage intensif doivent faire l'objet, au moins una fois par jour, d'une inspection approfondie et tout défaut constaté doit être éliminé dans les délais les plus courts. Lorsqu'un défaut ne peut être éliminé sur le champ, toutes les mesures temporaires nécessaires pour préserver le bien-être des animaux doivent être prises immédiatement.

TITRE II

Dispositions détaillées pour la mise en œuvre

Article 8

1. Il est constitué, dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, un Comité Permanent.

2. Toute Partie Contractante a le droit de désigner un représentant au Comité Permanent. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie Contractante à la Convention a le droit de se faire représenter au Comité par un observateur.

3. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe convoque le Comité Permanent chaque fois qu'il l'estime nécessaire et, en tout cas, si la majorité des représentants des Parties Contractantes ou le représentant de la Communauté Economique Européenne, elle-même Partie Contractante, en formulent la demande.

4. La majorité des représentants des Parties Contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité Permanent.

5. Le Comité Permanent prend ses décisions à la majorité des voix exprimees; toutefois, l'unanimité des voix exprimées est exigée pour:

a) l'adoption des recommandations visées au paragraphe 1 de l'article 9;

b) la décision d'admettre des observateurs autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article;

c) l'adoption du rapport visé à l'article 13, rapport qui, le cas échéant, fait état des opinions divergentes.

6. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité Permanent établit son réglement intérieur.

Article 9

1. Le Comité Permanent est chargé d'élaborer et d'adopter des recommandations aux Parties Contractantes contenant des dispositions détaillées en vue de l'application des principes énoncés au Titre I de la presente Convention; ces dispositions doivent se fonder sur les connaissances scientifiques concernant les différentes espèces.

2. Aux fins de l'accomplissement de ses tâches telles que visées au paragraphe 1 du présent article, le Comité Permanent suit l'évolution de la recherche scientifique et des nouvelles méthodes en matière d'élevage.

3. Sauf si un délai plus long est fixé par le Comité Permanent, toute recommandation prend effet en tant que telle six mois après la date de son adoption par le Comité. A partir de la date à laquelle une recommandation prend effet, toute Partie Contractante doit, soit la mettre en œuvre, soit informer le Comité Permanent par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des raisons pour lesquelles elle a décidé qu'elle n'est pas ou n'est plus en mesure de la mettre en œuvre.

4. Si deux ou plusieurs Parties Contractantes ou la Communauté Economique Européenne, elle-même Partie Contractante, ont notifié conformément au paragraphe 3 du présent article, leur décision de ne pas mettre ou de ne plus mettre en œuvre une recommandation, cette recommandation cesse d'avoir effet.

Article 10

Le Comité Permanent facilite autant que de besoin le réglement amiable de toute difficulté qui peut surgir entre Parties Contractantes concernant l'application de la présente Convention.

Article 11

Le Comité Permanent peut, à la demande d'une Partie Contractante, exprimer un avis consultatif sur toute question relative à la protection des animaux.

Article 12

En vue d'assister le Comité Permanent dans ses travaux, toute Partie Contractante peut désigner un ou plusieurs organes auxquels ce Comité peut demander des informations et des conseils. Les Parties Contractantes communiquent au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le nom et l'adresse desdits organes.

Article 13

Le Comité Permanent soumet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, à l'expiration de la troisième année après l'entrée en vigueur de la présente Convention et à l'expiration de chaque période ultérieure de trois ans, un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention, en y inculant s'il l'estime nécessaire des propositions visant à amender la Convention.

TITRE III

Dispositions finales

Article 14

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Condeil de l'Europe ainsi qu'à celle de la Communauté Economique Européenne. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptetion ou d'approbation seront déposés prés le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur six mois aprés la date du dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'un Etat membre du Conseil de l'Europe.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de toute Partie signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera aprés la date visée au paragraphe 2 du présent article, six mois arés la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 15

1. Aprés l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter, selon les modalités qu'il

jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la presente Convention.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, prés le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet six mois apres la date de son dépôt.

Article 16

1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 17 de la présente Convention.

Article 17

1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet six mois aprés la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 18

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à toute Partie Contractante non membre du Conseil:

a) toute signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformement à ses articles 14 et 15;

d) toute recommandation visée au paragraphe 1 de l'article 9 et la date à laquelle elle prendra effet;

e) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 del l'article 9;

f) toute communication reçue en application des dispositions de l'article 12;

g) toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 16;

h) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 17 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Strasbourg, le 10 mars 1976, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Ritenendo auspicabile adottare disposizioni comuni per proteggere gli animali negli allevamenti, in particolare nei sistemi moderni di allevamento intensivo,

Hanno convenuto su quanto segue:

TITOLO I

Princìpi generali

Articolo 1

La presente Convenzione si applica all'alimentazione, alle cure ed al ricovero degli animali specie nei sistemi moderni di allevamento intensivo. Ai sensi della presente Convenzione, per «animali» si intende quelli che sono allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, di pellicce o per altri scopi agricoli; per «sistemi moderni d'allevamento intensivo» s'intende gli allevamenti che utilizzano soprattutto installazioni tecniche che vengono sfruttate principalmente mediante dispositivi meccanici.

Articolo 2

Ciascuna Parte Contraente dà effetto ai princìpi relativi alla protezione degli animali fissati negli articoli da 3 a 7 della presente Convenzione.

Articolo 3

Ogni animale deve beneficiare di un ricovero, di una alimentazione e di cure che — tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, d'adattamento e di addomesticamento — siano appropriate ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscienze scientifiche.

Articolo 4

1. La libertà di movimento peculiare all'animale, tenuto conto della sua specie e conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche, non deve essere ostacolata in maniera che ciò possa procurargli sofferenze o danni inutili.

2. Se un animale viene continuamente o abitualmente legato, incatenato o tenuto costretto, bisogna assicurargli sufficiente spazio per i suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente a quanto dettato dall'esperienza acquisita e dalle conoscenze scientifiche.

Articolo 5

L'illuminazione, la temperatura, il tasso di umidità, la circolazione dell'aria, l'aerazione del ricovero dell'animale e le altre condizioni ambientali quali la concentrazione dei gas o l'intensità del rumore devono essere appropriati — tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, di adattamento e di addomesticamento — ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, in conformità con l'esperienza acquisita e le cognizioni scientifiche.

Articolo 6

Nessun animale deve essere alimentato in modo tale che ne risultino sofferenze e danni inutili; inoltre la sua alimentazione non deve contenere sostanze che possano causargli sofferenze o danni inutili.

Articolo 7

1. Le condizioni e lo stato di salute dell'animale devono essere oggetto di una accurata ispezione da effettuarsi a ragionevoli intervalli per evitargli sofferenze inutili, e comunque almeno una volta al giorno nel caso di animali tenuti nei moderni sistemi di allevamento intensivo.

2. Le installazioni tecniche dei sistemi moderni d'allevamento intensivo devono essere oggetto di una ispezione approfondita almeno una volta al giorno, mentre si dovrà provvedere, nel più breve lasso di tempo possibile, all'eliminazione di eventuali difetti constatati. Nel caso che sia impossibile eliminare il difetto sul posto, bisogna prendere immediatamente tutte le misure temporanee necessarie per preservare il benessere degli animali.

TITOLO II

Disposizioni dettagliate per la messa in opera

Articolo 8

1. Nell'anno susseguente all'entrata in vigore della presente Convenzione è istituito un Comitato Permanente.

2. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare un rappresentante presso il Comitato Permanente. Ciascun Paese membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte Contraente della Convenzione ha il diritto di farsi rappresentare presso il Comitato nella persona di un osservatore.

3. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa convoca il Comitato Permanente ogni qualvolta lo ritiene necessario e comunque ogni volta che la maggioranza dei rappresentanti delle Parti Contraenti o il rappresentante della Comunità Economica Europea, essa stessa Parte Contraente, ne faranno richiesta.

4. La maggioranza dei rappresentanti delle Parti Contraenti costituisce il *quorum* necessario per tenere una riunione del Comitato Permanente.

5. Il Comitato Permanente prende le sue decisioni a maggioranza dei voti espressi; tuttavia, l'unanimità dei voti espressi è richiesta nei seguenti casi:

a) adozione di raccomandazioni di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 9;

b) decisione di ammettere osservatori diversi da quelli previsti al paragrafo 2 del presente articolo;

c) adozione del rapporto di cui all'articolo 13, rapporto che, all'occasione, manifesti divergenze di opinione.

6. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato Permanente stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 9

1. Il Comitato Permanente ha il compito di elaborare e di adottare le raccomandazioni rivolte alle Parti Contraenti che contengano disposizioni dettagliate in vista dell'applicazione dei princìpi enunciati al Titolo I della presente Convenzione; tali disposizioni devono essere fondate sulle conoscenze scientifiche relative alle diverse specie.

2. Ai fini dell'adempimento dei compiti affidatigli, quali quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato Permanente segue l'evoluzione della ricerca scientifica nonchè dei nuovi metodi in materia di allevamento del bestiame.

3. Salvo che il Comitato Permanente non stabilisca un termine più lungo, ogni raccomandazione ha effetto in quanto tale sei mesi dopo la data della sua adozione da parte del Comitato. A partire dalla data in cui una raccomandazione ha effetto, ogni Parte Contraente deve sia darle attuazione che informare il Comitato Permanente con notifica, indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dei motivi per cui ha deciso di non poter o non essere più in grado di attuarla.

4. Qualora due o più Parti Contraenti o la Comunità Economica Europea, essa stessa Parte Contraente, abbiano notificato, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la loro decisione di non dare attuazione o non dare più attuazione ad una raccomandazione, la raccomandazione medesima cessa di avere effetto.

Articolo 10

Il Comitato Permanente facilita per quanto necessario la composizione amichevole di qualsiasi difficoltà che possa sorgere fra le Parti Contraenti in merito all'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 11

Il Comitato Permanente può, su richiesta di una delle Parti Contraenti, esprimere parere consultivo su qualsiasi questione che abbia attinenza con la protezione degli animali.

Articolo 12

Al fine di assistere il Comitato Permanente nei suoi lavori, ciascuna Parte Contraente può designare uno o più organi ai quali il Comitato stesso potrà rivolgersi per consigli ed informazioni. Le Parti Contraenti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo degli organi in questione.

Articolo 13

Il Comitato Permanente sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, allo scadere del terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ed allo scadere di ogni ulteriore triennio, un rapporto sul lavoro svolto e sul funzionamento della Convenzione, includendovi, se lo ritiene opportuno, proposte miranti ad emendare la Convenzione.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 14

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonchè alla firma della Comunità Economica Europea. Essa sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che sarà depositato il quarto strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte di uno Stato membro del Consiglio d'Europa.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Parte firmataria che l'abbia ratificata, accettata o approvata dopo la data prevista al paragrafo 2 del presente articolo, sei mesi dopo a partire dalla data in cui avrà depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 15

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare, secondo le modalità che riterrà opportune, gli Stati non membri del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione avverrà mediante deposito presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione che avrà effetto sei mesi dopo a partire dalla data in cui lo strumento stesso sarà depositato.

Articolo 16

1. Ciascuna Parte Contraente può designare, al momento della firma o al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione il o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà.

2. Ogni Parte Contraente, al momento di depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in qualsiasi altro momento susseguente, può, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione stessa di cui assicurerà le relazioni internazionali o per il quale è abilitata a stipulare.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata per quel che riguarda il territorio indicato nella detta dichiarazione, secondo le modalità previste dall'articolo 17 della presente Convenzione.

Articolo 17

1. Ciascuna Parte Contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo a partire dalla data in cui la notifica sarà pervenuta nelle mani del Segretario Generale.

Articolo 18

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio nonchè a tutte le Parti Contraenti non membri del Consiglio:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della Convenzione stessa;

d) ogni raccomandazione prevista al paragrafo 1 dell'articolo 9 e la data in cui la raccomandazione stessa entrerà in vigore;

e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9;

f) ogni comunicazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12;

g) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 e 3 dell'articolo 16;

h) ogni notifica ricevuta in applicazione dell'articolo 17 e la data in cui la denuncia entrerà in vigore.

IN FEDE di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati in tale senso, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Strasburgo il 10 marzo 1976, in inglese e francese, entrambi i testi facendo fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie ed aderenti.

CONVENTION EUROPÉENNE
SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX D'ABATTAGE

LES ETATS membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

CONSIDÉRANT qu'il est opportun d'assurer la protection des animaux destinés à l'abattage;

CONSIDÈRANT que les méthodes d'abatage épargnant aux animaux des souffrances et des douleur dans la mesure du possible doivent être d'application uniforme dans leurs pays;

CONSIDÉRANT que la crainte, l'angoisse, les douleurs et les souffrances d'un animal lors de l'abattage risquent d'influencer la qualité de la viande,

SON CONVENUS de ce qui suit:

CHAPITRE I

Principes généraux

Article 1

1. La présente Convention s'applique à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilistion, à l'étourdissement et à l'abattage des animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes: solipèdes, ruminants, porcins, lapins et volailles.
2. Au sens de la présente Convention, on entend par:

Abattoir: Tout établissement ou installation sous contrôle sanitaire, conçu pour la réalisation des opérations professionnelles d'abattage d'animaux en vue d'obtenir des denrées destinées à la consommation publique ou de mise à mort d'animaux pour tout autre motif;

Acheminement: Le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, ou des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage;

Hébergement: Le fait de détenir un animal pour lui prodiguer les soins necessaries avant son abattage (abreuvement, nourriture, repos) dans les locaux de stabulation, les parcs ou les emplacements couverts de l'abattoir;

Immobilisation: L'application à un animal de tout procédé conforme aux dispositions de la présente Convention pour limiter ses mouvements en vue de faciliter l'étourdissement ou l'abattage;

Etourdissement: Tout procédé conforme aux dispositions de la présente Convention qui, lorsqu'il est appliqué à un animal le plonge dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à l'intervention de la mort. Lors de l'étourdissement, il faut exclure en tout état de cause toute souffrance évitable aux animaux.

Abattage: Le fait de mettre à mort un animal après immobilisation, étourdissement et saignée sauf exceptions prévues au Chapitre III de la présente Convention.

Article 2

1. Chaque Partie Contractante prend les mesures necessaires afin d'assurer l'application effective des dispositions de la présente Convention.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte à la faculté des Parties Contractants d'adopter des règles plus strictes visant la protection des animaux.
3. Chaque Partie Contractante veille à ce que la conception, la construction et les aménagements des abattoirs ainsi que leur fonctionnement assurent les conditions appropriées prévues par la présente Convention afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, de provoquer des excitations, des douleurs ou des souffrances aux animaux.
4. Chaque Partie Contractant veille à épargner aux animaux dans les abattoirs ou hors de ceux-ci toute douleur ou souffrance évitable.

CHAPITRE II

Livraison des animaux aux abattoirs et hébergement de ceux-ci jusqu'à leur abattage

Article 3

1. Les animaux doivent être déchargés aussitôt que possible. Pendant les attentes dans les moyens de transports, ils doivent être à l'abri d'influences climatiques extrêmes et bénéficier d'une aération appropriée.
2. Le personnel commis à l'acheminement et à l'hébergement des animaux doit avoir les connaissances et capacités requises et respecter les exigences énoncées dans la présente Convention.

SECTION I

Acheminement des animaux dans l'enceinte des abattoirs

Article 4

1. Les animaux doivent être déchargés et acheminés avec ménagement.
2. Un équipement approprié tel que ponts, rampes ou passerelles doit être utilisé pour le déchargement des animaux. Cet équipement doit

être pourvu d'un plancher non glissant et, si nécessaire, d'une protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être aussi peu inclinés que possible.

3. Les animaux ne doivent être ni apeurés ni excités. Il faut en tout cas veiller à ce que les animaux ne soient pas versés et ne puissent pas tomber des ponts, rampes ou passerelles. Il est en particulier interdit de soulever les animaux par la tête, par les pattes ou par la queue d'une maniere qui leur cause des douleurs ou des souffrances.

4. Si nécessaire, les animaux doivent être menés individuellement; s'ils sont déplacés en empruntant de couloirs, ceux-ci doivent être conçus de façon que les animaux ne puissent pas se blesser.

Article 5

1. Les animaux doivent être déplacés en utilisant leur nature grégaire. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu'à cette fin et seulement pendant de courts moments. Il est notamment interdit de frapper les animaux sur des parties du corps particulièrement sensibles ou de les pousser en touchant de telles parties. Les appareils à décharge électrique ne peuvent être utilisés que pour les bovins et les porcins, à condition que les décharges ne durent pas plus de deux secondes, qu'elles soient suffisamment espacées et que les animaux disposent de l'espace nécessaire pour se déplacer; les décharges ne doivent être appliquees que sur la musculature appropriée.

2. Il est interdit d'écraser, de tordre, voire de casser la queue de animaux ou de les saisir aux yeux. Les coups appliqués sans ménagement, notamment les coups de pied, sont interdits.

3. Les cages, paniers ou caissons contenant des animaux doivent être manipulés avec ménagement; il est inerdit de les lancer à terre ou de les renverser.

4. Les animaux livrés dans des cages, paniers ou caissons à fond perforé ou souple doivent être déchargés avec un soin particulier pour eviter que les extrémités des animaux ne soient blessées. Le cas échéant, les animaux doivent être déchargés individuellement.

Article 6

1. Les animaux ne doivent être acheminés vers les locaux d'abattage que si leur abattage peut y être pratiqué aussitôt.

2. Si les animaux ne sont pas abattus immédiatement après leur arrivee, ils doivent être hébergés.

SECTION II

Hébergement des animaux

Article 7

1. Les animaux doivent être gardés à l'abri des influences météorologiques ou climatiques défavorables. Les abattoirs doivent disposer d'in-

stallations suffisantes pour la stabulation ou le parcage des animaux comportant une protection contre les intemperiés.

2. Le sol des lieux de déchargement, de passage, de stationnement ou d'hébergement des animaux ne doit pas être glissant. Il doit pouvoir être nettoyé et désinfecté et permettre l'écoulement total des liquides.

3. Les abattoirs doivent disposer d'emplacements couverts comportant des dispositifs d'attache avec mangeoires et abreuvoirs.

4. Si des animaux sont obligés de passer la nuit à l'abattoir, ils doivent être hébergés et si nécessaire attachés, en leur ménageant la possibilité de se coucher.

5. Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espece, de leur sexe, de leur âge ou de leur origine doivent être séparés.

6. Si les animaux ont été transportés dans des cages, paniers ou dissons, ils doivent être abattus aussitôt que possible; sinon ils doivent recevoir abreuvement et nourriture, conformement aux dispositions de l'article 8.

7. Si les animaux ont été soumis à des températures élevées par temps humide, il faut veiller à leur rafraîchissement.

8. Lorsque les conditions climatiques l'exigent (par exemple forte humidité, basses températures), les animaux doivent être mis en stabulation. Les étables doivent être aérées. Pendant l'affouragement, les étables doivent être suffissamment éclairées.

SECTION III

Soins aux animaux

Article 8

1. De l'eau doit être mise a la disposition des animaux, à moins qu'ils ne soient conduits dans les locaux d'abattage aussitôt que possible.

2. A l'exception de ceux qui seront abattus dans les douze heures qui suivent leur arrivée, les animaux doivent être modérément affouragés et abreuvés à intervalles appropriés.

3. Si les animaux ne sont pas à l'attache, ils doivent disposer de mangeoires leur permettant de s'alimenter sans perturbation.

Article 9

1. La condition et l'état de santé des animaux doivent faire l'objet d'une inspection au moins chaque matin et chaque soir.

2. Les animaux malades, affaiblis ou blessés doivent être immédiatement abattus. Si l'abattage immédiat n'est pas possible, ils doivent être separés en vue d'être abattus.

Section IV

Autres dispositions

Article 10

Chaque Partie Contractant peut autoriser des dérogations aux dispositions du Chapitre II de la présente Convention pour ce qui concerne les rennes.

Article 11

Chaque Partie Contractante peus prévoir que les dispositions du Chapitre II de la présente Convention s'appliquent *mutatis mutandis* à la livraison et l'hébergement des animaux hors de abattoirs.

CHAPITRE III

Abattage des animaux

Article 12

Les animaux doivent être immobilisés immediatement avant leur abattage si cela s'avère nécessaire, et, sauf exceptions prévues à l'article 17, étourdis selon les procédés appropriés.

Article 13

Dans le cas d'abattage rituel, l'immobilisation des animaux de l'espèce bovine avant abattage avec un procédé mécanique ayant pour but d'éviter toutes douleurs, souffrances et excitations ainsi que toutes blessures ou contusions aux animaux est obligatoire.

Article 14

Il est interdit d'utiliser des moyens de contention causant des souffrances évitables, de lier les membres postérieurs des animaux ou de les suspendre avant l'étourdissement et, dans le cas d'abattage rituel, avant la fin de la saignée. Toutefois, l'interdiction de suspendre les animaux ne s'applique pas à l'abattage de volailles et des lapins à condition que la suspension précède immédiatement l'étourdissement.

Article 15

Les opérations d'abattage autres que celles visées au paragraphe 2 de l'article 1 ne peuvent être commencées qu'après la mort de l'animal.

Article 16

1. Les procédés d'étourdissement autorisés par les Parties Contractantes doivent plonger l'animal dans un etat d'inconscience ou il est maintenu jusqu'à l'abattage, lui épargnant en tout état de cause toute souffrance évitable.

2. L'utilisation de la puntilla, de la masse et du merlin est interdite.

3. Pour le solipèdes, ruminants et porcins, les seuls procédés d'etourdissement autorisés sont les suivants:

— moyens mecaniques par utilisation d'un istrument avec percussion ou perforation au niveau du cerveau;
— electronarcose;
— anesthésie au gaz.

4. Chaque Partie Contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article en cas d'abattage d'un animal par l'exploitant pour sa propre consommation à l'endroit où l'animal se trouve.

Article 17

1. Chaque Partie Contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions relatives à l'étourdissement préalable dans les cas suivants:

— abattages selon des rites religieux;
— abattages d'extrême urgence lorsque l'étourdissement n'est pas possible;
— abattages de volailles et de lapins selon de procedés agrees, provoquant une mort instantanée des animaux;
— mise a mort d'animaux pour des raisons de police sanitaire, si des raisons particulières l'exigent.

2. Toute Partie Contractate qui fera usage des dérogations prévues au paragraphe 1 du présent article devra toutefois veiller à ce que lors de tels abattages ou mises à mort, toute douleur ou souffrance évitable soit epargnee aux animaux.

Article 18

1. Chaque Partie Contractate s'assure de l'aptitude des personnes procedant professionnellement à l'immobilisation, à l'etourdissemet et à l'abattage des animaux.

2. Chaque Partie Contractate veille à ce que les instruments, appareils ou installations nécessaires à l'immobilisation des animaux et à leur etourdissement répondent aux exigences de la Convention.

Article 19

Chaque Partie Contractante qui autorise les abattages selon des rites religieux doit s'assurer de l'habilitation des sacrificateurs par des organi-

smes religieux dans la mesure où elle ne délivre pas elle-même les autorisations nécessaires.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 20

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à celle de la Communauté Economique Européenne. Elle sera ratifié, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Sécretaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en viguer six mois après la date du dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'un Etat membre du Conseil de l'Europe.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de toute Partie signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuva après la date visée au paragraphe 2 du present article, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 21

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter, selon les modalités qu'il jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la presente Convention.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet six mois apres la date de son dépôt.

Article 22

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suit, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Sécrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Sécrétaire Général. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Sécrétaire Géneral.

Article 23

1. Toute Parie Contratante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Sécretaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 24

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à toute Partie Contractante non membre du Conseil:

a) toute signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 20 et 21;

d) toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 22;

e) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22;

f) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 23 et de la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 10 mai 1979, en francais et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
Andreotti

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA MACELLO

Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Tenuto conto dell'opportunità di assicurare la protezione degli animali destinati all'abbattimento;

Tenuto conto che i metodi di abbattimento che risparmiano nei limiti del possibile agli animali sofferenze e dolori devono avere un'applicazione uniforme nei rispettivi Paesi;

Tenuto conto che la paura, la tensione, i dolori e le sofferenze di un animale al momento dell'abbattimento rischiano di influenzare la qualità della carne,

Convengono su quanto segue:

CAPITOLO I

Princìpi generali

Articolo 1

1. La presente Convenzione si applica all'avviamento, al ricovero, all'immobilizzazione, allo stordimento e all'abbattimento degli animali domestici appartenenti alle seguenti specie: solipedi, ruminanti, suini, conigli e pollame.

2. Ai sensi della presente Convenzione si intende per:

Macello: ogni stabilimento o installazione soggetti a controllo sanitario, progettati per la realizzazione delle operazioni professionali relative all'abbattimento degli animali al fine di ottenere prodotti destinati al consumo umano o per l'abbattimento degli animali per motivi diversi da questo;

Avvio: lo scarico o avviamento di un animale dalla banchina di scarico, ovvero dai locali di stabulazione, dai recinti del macello fino ai locali o agli spiazzi di macellazione;

Ricovero: il fatto di trattenere un animale per prodigargli le cure necessarie prima dell'abbattimento (abbeveramento, nutrizione, riposo) nei locali di stabulazione, nei parchi e negli spiazzi coperti del macello,

Immobilizzazione: l'applicazione all'animale di ogni procedimento conforme alle disposizioni della presente Convenzione per limitarne i movimenti al fine di facilitarne lo stordimento e l'abbattimento;

Stordimento: ogni procedimento conforme alle disposizioni della presente Convenzione che, una volta applicato all'animale, lo riduca in uno stato di incoscienza nel quale viene mantenuto fino all'intervento della morte. Al momento dello stordimento bisogna escludere, in ogni caso, ogni sofferenza evitabile all'animale;

Macellazione: la messa a morte di un animale dopo l'immobilizzazione, lo stordimento e scannamento, salvo le eccezioni previste al Capitolo III della presente Convenzione.

Articolo 2

1. Ciascuna Parte Contraente prende le misure necessarie al fine di assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà limitare la facoltà delle Parti Contraenti di adottare misure più severe che mirino alla protezione degli animali.

3. Ciascuna Parte Contraente vigila affinchè la progettazione, costruzione e conduzione dei mattatoi, nonchè il loro funzionamento, assicurino le condizioni appropriate previste dalla presente Convenzione al fine di evitare, nella massima misura possibile, di provocare eccitazioni, dolori o sofferenze agli animali.

4. Ciascuna Parte Contraente vigila per risparmiare agli animali abbattuti nei macelli o fuori di essi qualsiasi dolore o sofferenze evitabili.

CAPITOLO II

Consegna degli animali ai mattatoi e ricovero dei medesimi fino alla loro macellazione

Articolo 3

1. Gli animali devono essere scaricati nel più breve tempo possibile. Durante le attese nei mezzi di trasporto essi devono essere posti al riparo da condizioni climatiche eccessive e beneficiare altresì di una aerazione adeguata.

2. Il personale addetto all'avviamento ed al ricovero degli animali deve possedere necessarie conoscenze e capacità e deve altresì rispettare le esigenze enunciate nella presente Convenzione.

SEZIONE I

Avviamento degli animali verso il recinto del mattatoio

Articolo 4

1. Gli animali devono essere scaricati ed avviati con ogni cura.

2. Una attrezzatura adeguata, come ponti, rampe o passerelle deve essere utilizzata per le operazioni di scarico del bestiame. Tale attrezzatu-

ra deve essere fornita di un impiantito che non sia sdrucciolevole e, se necessario, di protezione laterale. I ponti, le rampe e le passerelle dovranno avere una pendenza minima.

3. Gli animali non devono essere nè impauriti nè eccitati. In ogni caso bisogna aver cura affinchè gli animali non si rovescino o possano cadere dai ponti, dalle rampe o dalle passerelle. In particolare è proibito sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda in modo tale che questo provochi loro dolori o sofferenze.

4. Se necessario, gli animali devono essere condotti singolarmente; se vengono spostati utilizzando corridoi, questi ultimi devono essere concepiti in modo tale che gli animali non possano ferirsi.

Articolo 5

1. Gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale. Gli strumenti destinati a dirigere gli animali non devono essere impiegati altro che a questo fine ed unicamente in tempi brevi. È proibito, in particolare, colpire gli animali sulle parti del corpo più sensibili o di spingerli toccando le suddette parti. Le apparecchiature a scarica elettrica non possono essere utilizzate che per i bovini ed i suini, a condizione che la durata delle scariche non vada oltre i due secondi, che esse siano sufficientemente distanziate e che gli animali dispongano dello spazio necessario per spostarsi; le scariche non possono essere applicate che sulla muscolatura appropriata.

2. E proibito schiacciare, torcere, tentare di spezzare la coda degli animali o di colpirli agli occhi. I colpi inferti senza criterio, in particolare i calci, sono proibiti.

3. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura; è proibito lasciarli cadere o rovesciarli.

4. Gli animali consegnati in gabbie, cesti o cassoni con fondo perforato o flessibile devono essere scaricati con particolare cura per evitare che si verifichino ferite alle estremità degli animali stessi. Se del caso, gli animali devono essere scaricati singolarmente.

Articolo 6

1. Non si devono avviare gli animali verso i locali di macellazione se non quando il loro abbattimento può essere praticato al più presto.

2. Se gli animali non vengono abbattuti immediatamente dopo il loro arrivo, si deve provvedere al loro ricovero.

SEZIONE II

Ricovero degli animali

Articolo 7

1. Gli animali devono essere tenuti al riparo degli effetti meteorologici o climatici sfavorevoli. I mattatoi devono disporre di installazioni

sufficienti per la stabulazione o stabbiatura degli animali e capaci di offrire loro una protezione contro le intemperie.

2. L'impiantito dei locali di scarico, di passaggio, stazionamento o ricovero degli animali non deve essere sdrucciolevole, ma tale da permettere la pulizia e la disinfezione oltre allo scolo completo dei liquami.

3. I mattatoi devono disporre di zone coperte munite di dispositivi di attacco con mangiatoie e abbeveratoi.

4. Qualora alcuni animali siano costretti a passare la notte nel mattatoio, si deve provvedere al loro ricovero e, se necessario, legarli ma in maniera tale che possano accovacciarsi.

5. Gli animali che per motivi di specie, sesso, età o di origine sono ostili fra di loro devono essere separati.

6. Gli animali che sono stati trasportati in gabbie, cesti o casse, devono essere abbattuti il più presto possibile; nel caso contrario devono essere abbeverati ed alimentati conformemente con quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 8.

7. Qualora gli animali siano stati sottoposti a temperature elevate con tempo umido, si deve provvedere a rinfrescarli.

8. Allorchè le condizioni climatiche lo esigono (ad esempio forte umidità, basse temperature) gli animali devono essere posti in stabulazione. Le stalle devono essere arieggiate. Durante il foraggiamento le stalle devono essere sufficientemente illuminate.

SEZIONE III

Cura degli animali

Articolo 8

1. Gli animali devono avere a disposizione l'acqua, a meno che non siano avviati nei locali di macellazione al più presto possibile.

2. Ad eccezione di quelli che saranno abbattuti entro le dodici ore dopo l'arrivo, gli animali devono essere foraggiati ed abbeverati moderatamente ad intervalli appropriati.

3. Quando non sono legati, gli animali devono poter disporre di mangiatoie per foraggiarsi senza essere disturbati.

Articolo 9

1. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono costituire l'oggetto di una ispezione da eseguirsi almeno due volte al giorno, mattina e sera.

2. Gli animali malati, indeboliti o feriti devono essere immediatamente abbattuti. Se ciò non è possibile, devono essere separati dagli altri, in attesa di essere abbattuti.

SEZIONE IV

Altre disposizioni

Articolo 10

Ciascuna delle Parti Contraenti può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al Capitolo II della presente Convenzione per quanto riguarda le renne.

Articolo 11

Ciascuna delle Parti Contraenti può prevedere affinchè le disposizioni del Capitolo II della presente Convenzione vengano applicate, *mutatis mutandis*, alla consegna ed al ricovero degli animali al di fuori dei mattatoi.

CAPITOLO III

Macellazione degli animali

Articolo 12

Gli animali devono essere immobilizzati, se necessario, immediatamente prima di essere abbattuti e, salvo le eccezioni previste dall'articolo 17, storditi secondo procedimenti appropriati.

Articolo 13

Nel caso di abbattimento rituale, è obbligatorio immobilizzare gli animali della specie bovina prima dell'abbattimento, mediante un procedimento meccanico, allo scopo di evitare all'animale ogni dolore, sofferenza ed eccitazione, come anche ogni ferita o contusione.

Articolo 14

E proibito impiegare mezzi di contenzione che causino sofferenze evitabili, legare le membra posteriori degli animali o appenderli prima della fase di stordimento; e nel caso di abbattimento rituale, prima che il sangue sia completamente sgorgato. Tuttavia la proibizione di appendere gli animali non si applica alla macellazione del pollame e dei conigli, a condizione che la sospensione preceda immediatamente la fase di stordimento.

Articolo 15

Le operazioni di abbattimento diverse da quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 1 non possono avere inizio se non dopo la morte dell'animale.

Articolo 16

1. Secondo i procedimenti di stordimento autorizzati dalle Parti Contraenti, gli animali devono cadere in uno stato di incoscienza nel quale vanno mantenuti sino al momento dell'abbattimento, risparmiando comunque loro ogni sofferenza evitabile.

2. È proibito l'impiego dello stiletto, della mazza e dell'accetta (mazzapicchio).

3. Per quanto riguarda i solipedi, i ruminanti ed i suini i soli procedimenti autorizzati sono i seguenti:

mezzi meccanici mediante l'impiego di uno strumento a percussione o perforazione al livello del cervello;
elettronarcosi;
anestesia con il gas.

4. Ciascuna Parte Contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo nel caso di abbattimento di un animale da parte dell'allevatore e per suo uso e consumo nel luogo stesso in cui l'animale si trova.

Articolo 17

1. Ciascuna Parte Contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni relative alla fase preliminare di stordimento nei seguenti casi:

abbattimento secondo riti religiosi;
abbattimento di estrema urgenza allorchè non è possibile praticare lo stordimento;
abbattimento di pollame e di conigli secondo una procedura concordata che provochi la morte istantanea degli animali;
abbattimento di animali per ragioni di disciplina sanitaria, purchè motivato da ragioni particolari.

2. Le Parti Contraenti che faranno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono aver cura, tuttavia, a che nel caso di simili abbattimenti venga risparmiato agli animali ogni sofferenza o dolore evitabili.

Articolo 18

1. Ciascuna Parte Contraente deve accertarsi delle capacità professionali delle persone addette all'immobilizzazione, stordimento e abbattimento degli animali.

2. Ciascuna Parte Contraente deve avere cura che gli strumenti, gli apparecchi e le installazioni necessarie ad immobilizzare e stordire gli animali corrispondano ai requisiti posti dalla Convenzione.

Articolo 19

Ciascuna Parte Contraente che autorizzi abbattimenti secondo riti religiosi deve assicurarsi dell'abilitazione dei sacrificatori da parte degli organismi religiosi, a meno che non sia la Parte Contraente stessa a rilasciare le autorizzazioni necessarie.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 20

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonchè alla firma della Comunità Economica Europea. Essa sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire da sei mesi dopo che è stato depositato il quarto strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte di uno Stato membro del Consiglio d'Europa.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Parte firmataria che l'abbia ratificata, accettata o approvata dopo la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sei mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 21

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare, secondo le modalità che riterrà opportune, gli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione si effettuerà mediante deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dello strumento di adesione, che avrà effetto sei mesi dopo la data del deposito stesso.

Articolo 22

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà.

2. Ciascuno Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi altro momento susseguente, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione stessa, e di cui garantisce le relazioni internazionali o per il quale è abilitato a stipulare.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quel che concerne il territorio designato nella detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale riceve la notifica.

Articolo 23

1. Ciascuna Parte Contraente potrà, per quello che la riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale riceve la notifica.

Articolo 24

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni Parte Contraente non membro del Consiglio:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente a quanto stabilito negli articoli 20 e 21;

d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 22;

e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 3 dell'articolo 22;

f) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23, nonchè la data in cui la denuncia avrà effetto.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo il 10 agosto 1979, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie e aderenti.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 994):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 22 ottobre 1984.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 dicembre 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 9ª e 12ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 16 gennaio 1985.
Relazione scritta annunciata il 23 gennaio 1985 (atto n. 994/A - relatore: sen. TAVIANI).
Esaminato in aula e approvato il 5 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2645):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 aprile 1985, con pareri delle commissioni I, XI, XII e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 19 giugno 1985.
Relazione scritta annunciata l'8 luglio 1985 (atto n. 2645/A - relatore: on. PUJIA).
Esaminato in aula il 25 settembre 1985 e approvato il 26 settembre 1985.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651213/16) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.